

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 gennaio 2014

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5^a **Serie speciale**: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi. (14G00011)... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitavecchia e nomina del commissario straordinario. (14A00428)... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Anagni e nomina del commissario straordinario. (14A00429) Pag. 6

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013, nel territorio della regione Veneto. (14A00405) Pag. 7

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 24 gennaio 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni. (14A00621) ... Pag. 8



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca	Ministero dello sviluppo economico
DECRETO 23 ottobre 2013. Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 1993). (14A00417)	DECRETO 4 dicembre 2013. Modifiche all'art. 8 del decreto 29 luglio 2013, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. (14A00433)
<i>Pag.</i> 11	<i>Pag.</i> 33
Ministero della salute	Presidenza del Consiglio dei Ministri
DECRETO 19 dicembre 2013. Approvazione del programma, per la regione Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (14A00391)	DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
<i>Pag.</i> 13	DECRETO 20 dicembre 2013. Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2013-2015, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. (14A00406)
DECRETO 19 dicembre 2013. Approvazione del programma, per la regione Puglia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. (14A00392)	<i>Pag.</i> 34
<i>Pag.</i> 16	DECRETO 20 dicembre 2013. Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2013-2015 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139. (14A00416)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	<i>Pag.</i> 35
DECRETO 10 gennaio 2014. Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. (14A00434)	DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ
<i>Pag.</i> 19	Agenzia italiana del farmaco
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	DETERMINA 10 gennaio 2014. Esclusione del medicinale idrocortisone (Prenadren) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 23/2014). (14A00487)
DECRETO 31 ottobre 2013. Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di <i>Epitrix cucumeris</i> (Harris), <i>Epitrix similis</i> (Gentner), <i>Epitrix subcrinita</i> (Lec.) ed <i>Epitrix tuberis</i> (Gentner). (14A00384)	<i>Pag.</i> 37
<i>Pag.</i> 24	DETERMINA 22 gennaio 2014. Aggiornamento parziale della determina 18 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 48/2014). (14A00488)
DECRETO 31 ottobre 2013. Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus». (14A00385)	<i>Pag.</i> 38
<i>Pag.</i> 26	
DECRETO 9 gennaio 2014. Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria». (14A00485)	
<i>Pag.</i> 32	



DETERMINA 22 gennaio 2014.

Inserimento del medicinale «metirapone (Metopirone)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing. (Determina n. 49/2014). (14A00489) Pag. 38

**Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni**

DELIBERA 19 dicembre 2013.

Approvazione del bilancio di previsione, per l'esercizio 2014. (Delibera n. 741/13/CONS). (14A00421) Pag. 40

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Indicazioni operative in merito ai procedimenti di controllo previsti dall'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed attivati su istanza di parte. (14A00415) Pag. 65

Banca d'Italia

Nomina degli organi straordinari della Banca Romagna Cooperativa Credito - Cooperativo Romagna Centro e Macerone - società cooperativa, in Cesena, in amministrazione straordinaria. (14A00420) Pag. 65

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in liquidazione straordinaria della Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Società cooperativa, in Cesena. (14A00419) Pag. 65

Ministero della giustizia

Estratto del decreto direttoriale 27 gennaio 2014 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2013, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori. (14A00619) Pag. 66

Ministero della salute

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 533/2013. (14A00411) Pag. 67


Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 762/2013. (14A00412) Pag. 67


SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 9/L

LEGGE 29 gennaio 2014, n. 5.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia. (14G00012)

Testo del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, coordinato con la legge di conversione 29 gennaio 2014, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia.». (14A00645)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 2014, n. 4.

Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero e per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2014;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale

1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, dopo l'articolo 5-ter, sono inseriti i seguenti articoli:

«5-quater. (Collaborazione volontaria). — 1. L'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, commessa fino al 31 dicembre 2013 può avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo per l'emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato. A tal fine deve:

a) indicare spontaneamente all'amministrazione finanziaria, mediante la presentazione di apposita richiesta, tutti gli investimenti e tutte le attività di natura finanziaria costituiti o detenuti all'estero, anche indirettamente o per interposta persona, fornendo i relativi documenti e le informazioni per la ricostruzione dei redditi che servirono per costituirli, acquistarli o che derivano dalla loro dismissione o utilizzo a qualunque titolo, relativamente a tutti i periodi d'imposta per i quali, alla data di presentazione della richiesta, non sono scaduti i termini per l'accertamento o la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1;

b) versare in unica soluzione le somme dovute, in base all'avviso di accertamento ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, entro il termine per la proposizione del ricorso, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

2. La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie, relativi alle attività di cui al comma 1. La preclusione opera anche nelle ipotesi in cui la formale conoscenza delle circostanze di cui al primo periodo è stata acquisita da soggetti solidalmente obbligati in via tributaria o da soggetti concorrenti nel reato. La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.

3. Entro 30 giorni dall'effettuazione dei versamenti indicati al comma 1, lettera b), l'Agenzia delle entrate comunica all'autorità giudiziaria competente la conclusione della procedura di collaborazione volontaria.

4. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015.

5-quinquies. (Effetti della procedura di collaborazione volontaria). — 1. Nei confronti di colui che presta la collaborazione volontaria ai sensi dell'articolo 5-quater:

a) è esclusa la punibilità per i delitti di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;

b) le pene previste per i delitti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono dimiuite fino alla metà.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano limitatamente alle condotte relative agli imponibili riferibili alle attività costituite o detenute all'estero.

3. Le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nella misura pari alla metà del minimo edittale se: a) le attività vengono trasferite in Italia o in Stati membri dell'Unione europea e in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un effettivo scambio di informazioni con l'Italia inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220, del



19 settembre 1996; ovvero *b*) le attività trasferite in Italia o nei predetti Stati erano o sono ivi detenute; ovvero *c*) l'autore delle violazioni di cui all'articolo 5-*quater*, comma 1, fermi restando gli adempimenti ivi previsti, rilascia all'intermediario finanziario estero presso cui le attività sono detenute un'autorizzazione a trasmettere alle autorità finanziarie italiane richiedenti tutti i dati concernenti le attività oggetto di collaborazione volontaria e allega copia di tale autorizzazione, controfirmata dall'intermediario finanziario estero, alla richiesta di collaborazione volontaria. Nei casi diversi da quelli di cui al primo periodo, la sanzione è determinata nella misura del minimo edittale, ridotto di un quarto.

4. Nei casi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del primo periodo del comma 3, qualora l'autore della violazione trasferisca, successivamente alla presentazione della richiesta, le attività oggetto di collaborazione volontaria presso un altro intermediario localizzato fuori dall'Italia o dai Paesi di cui alla lettera *a*), l'autore della violazione è obbligato, entro 30 giorni dalla data del trasferimento delle attività, a rilasciare l'autorizzazione di cui alla lettera *c*) all'intermediario presso cui le attività sono state trasferite e a trasmettere, entro 60 giorni dalla data del trasferimento delle attività, tale autorizzazione alle autorità finanziarie italiane, pena l'applicazione di una sanzione pari alla metà della sanzione comminata ai sensi del primo periodo del comma 3.

5. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, è definito ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Il confronto previsto all'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997 è operato tra il terzo della sanzione indicata nell'atto e il terzo della somma dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi o, se più favorevole, il terzo della somma delle sanzioni più gravi determinate ai sensi del comma 3.

6. Se il contribuente destinatario dell'atto di contestazione non versa le somme dovute nei termini previsti dall'articolo 5-*quater*, comma 1, lettera *b*), la procedura di collaborazione volontaria non si perfeziona e non si producono gli effetti di cui ai commi 1, 3 e 5 del presente articolo. L'Agenzia delle entrate notifica, anche in deroga ai termini di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, un nuovo atto di contestazione con la rideterminazione della sanzione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di notifica dell'avviso di accertamento o a quello di redazione dell'atto di adesione o di notifica dell'atto di contestazione.

5-sexies. (Ulteriori disposizioni in materia di collaborazione volontaria). — 1. Le modalità di presentazione dell'istanza di collaborazione volontaria e di pagamento dei relativi debiti tributari, nonché ogni altra modalità applicativa, sono disciplinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. L'Agenzia delle entrate e gli altri organi dell'amministrazione finanziaria concordano condizioni e modalità per lo scambio dei dati relativi alle procedure avviate e concluse.


5-septies. (Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero). — 1. Chiunque, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”.

2. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli da 5-*quater* a 5-*septies* del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni e integrazioni, introdotti dal comma 1 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo d'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno, all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi comunitari e di quelle derivanti dal riparto del fondo per lo sviluppo e la coesione, agli investimenti pubblici e al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione tra le finalità indicate al periodo precedente, nonché di attribuzione a ciascun ente beneficiario, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato di cui al medesimo periodo.

3. Per le esigenze operative connesse allo svolgimento delle attività necessarie all'applicazione della disciplina sull'emersione e il rientro dei capitali detenuti all'estero di cui al comma 1 e comunque al fine di potenziare l'azione di prevenzione e contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, assicurando l'incremento delle entrate fiscali e il miglioramento della qualità dei servizi:

a) l'Agenzia delle entrate, in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente, può procedere, per gli anni 2014, 2015 e 2016, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente corrispondente a una spesa non superiore a 4,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017.

b) la disposizione di cui all'articolo 1, comma 346, lettera *e*), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, continua ad applicarsi nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e può essere utilizzata anche per il passaggio del personale tra le sezioni del ruolo del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli definisce i criteri per il passaggio da una sezione all'altra, in ragione del progressivo completamento dei processi di riorganizzazione connessi all'incorporazione di cui all'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai dipendenti che transitano presso la sezione “dogane” si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale già appartenente all'Agenzia delle dogane. Ai dipendenti che



transitano dalla sezione "ASSI" alla sezione "monopoli" si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale già appartenente all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 2.

Disposizioni in materia tributaria e contributiva

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 575 e 576 sono soppressi;

b) al comma 427 le parole «in misura non inferiore a 600 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.310 milioni di euro negli anni 2016 e 2017», sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.372,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.874,7 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

c) al comma 428, primo periodo, le parole «256 milioni di euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «710 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.028,8 milioni di euro per l'anno 2015, a 1.186,7 milioni di euro a decorrere dal 2016». L'allegato 3 alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dall'allegato 1 al presente decreto;

d) il comma 428, terzo periodo, è sostituito dal seguente: «Restano altresì esclusi, rispettivamente, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 577 e 578 nonché, limitatamente alle somme accantonate per l'importo di 256 milioni di euro per l'anno 2015 e di 622 milioni di euro a decorrere dal 2016, gli interventi sui quali sono state operate riduzioni di spesa ai sensi dei commi 438 e 439.»;

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), si provvede mediante i risparmi di spesa previsti dal comma 1, lettera c).

3. Al fine di consentire la rapida applicazione della riduzione dei premi e dei contributi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dall'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2014, i termini di cui all'articolo 28, quarto comma, primo periodo, e all'articolo 44, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono differiti al 16 maggio 2014. Per i premi speciali di cui all'articolo 42 del medesimo decreto presidenziale, diversi dai premi speciali unitari artigiani, i termini per il pagamento antecedenti al 16 maggio 2014 sono differiti a tale data.

4. Per gli effetti dell'articolo 21 della Tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le disposizioni dell'articolo 160 del Codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, richiamate dal predetto articolo 21, si interpretano nel senso che per stazioni radioelettriche si intendono anche le apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione.

Art. 3.

Disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all'evento alluvionale del 17 gennaio 2014 nei medesimi territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 ed altre disposizioni urgenti in materia di protezione civile

1. Nelle more della procedura volta alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione del fatto che i territori dei Comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro sono stati colpiti dagli eventi alluvionali del 17 gennaio 2014, nonché del fatto che i medesimi territori sono stati colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.


2. Nei confronti delle persone fisiche, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 17 gennaio 2014 avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori indicati al comma 1, per il periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 17 gennaio 2014 ed il 31 luglio 2014. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Non si applicano sanzioni e interessi per i tributi, il cui termine di pagamento è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, se versati entro il 31 luglio 2014. Nei confronti dei medesimi soggetti di cui al presente comma, sono altresì sospesi fino al 31 luglio 2014:

a) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;

b) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;

c) i termini relativi agli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei territori coinvolti dagli eventi alluvionali, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio, nonché di società di servizi e di persone in cui i soci residenti nei territori colpiti dall'alluvione rappresentino almeno il 50 per cento del capitale sociale.

3. Le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, non si applicano alle ritenute dovute sul reddito di lavoro dipendente. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi ai sensi del comma 2.



4. Per le frazioni della città di Modena: San Matteo, Albereto, La Rocca e Navicello, l'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'autorità comunale. L'autorità comunale trasmette copia dell'atto di verifica all'Agenzia delle entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

5. I rifiuti prodotti dall'evento alluvionale sono classificati rifiuti urbani e ad essi è assegnato il codice CER 20.03.99. Il Presidente della Regione Emilia-Romagna o un suo delegato definisce le modalità di raccolta, trasporto, cernita, selezione, stoccaggio e destinazione finale indicando espressamente le norme oggetto di deroga e, fermo restando la tracciabilità di detti rifiuti, si avvale dell'Agenzia Regionale di Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e dei gestori del Servizio Pubblico Locale dei rifiuti urbani. Per i rifiuti urbani che abbiano il carattere della pericolosità il Presidente della Regione Emilia Romagna o un suo delegato dispone le misure più idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e sono smaltiti presso impianti autorizzati.

6. All'articolo 1, comma 123, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Commissario delegato di cui al presente comma opera con i poteri, anche derogatori, definiti con ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione civile ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni."

7. Per garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo è consentito, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile nonché presso il Centro Funzionale Centrale, la Sala Situazioni Italia e monitoraggio del territorio (SI.STE.MA.) ed emergenze marittime (COEMM), ed il Coordinamento Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento medesimo, delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste dall'articolo 5, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3967/2011, dall'articolo 17, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3721/2008, dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004, dall'articolo 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2003, e dall'articolo 2, comma 1, dell'O.P.C.M. n. 3288/2003, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 e fermo restando il disposto di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dagli articoli 1, comma 3, lettera a), 2, comma 3, e 3, pari a 11,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, di cui 4,3 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di maggiori interessi del debito pubblico di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, commi da 1 a 4, si provvede:

a) quanto a 8,8 milioni di euro per l'anno 2014, a 24 milioni di euro per l'anno 2015, a 41,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 55 milioni di euro a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

b) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come rideterminata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 2014

NAPOLITANO

LETTA, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SACCOMANNI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: CANCELLIERI




ALLEGATO I

(articolo 2, comma 1, lettera c)

PROGRAMMA DI REVISIONE DELLA SPESA
SOMME ACCANTONATE E RESE INDISPONIBILI
(in milioni di euro)

MINISTERO	2014	2015	2016
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	355,7	418,0	463,7
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	55,6	81,0	77,3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	21,5	6,4	5,4
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	13,5	34,6	42,9
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	13,5	23,3	27,4
MINISTERO DELL'INTERNO	30,9	54,7	59,6
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE	2,9	6,3	7,9
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	113,0	153,1	155,4
MINISTERO DELLA DIFESA	89,5	239,8	334,7
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	11,1	7,8	8,3
MINISTERO DELLA SALUTE	2,8	3,8	4,0
TOTALE	710,0	1.028,8	1.186,7



DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Civitavecchia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Civitavecchia (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sedici consiglieri su ventiquattro assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Civitavecchia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Ferdinando Santoriello è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Civitavecchia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da ventiquattro consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sedici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 25 novembre 2013.

Le citate dimissioni, che sono state presentate per il tramite di un consigliere dimissionario, all'uopo delegato con atti separati autenticati, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 26 novembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Civitavecchia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Ferdinando Santoriello.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00428

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
15 gennaio 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Anagni e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Anagni (Roma);

Viste le dimissioni rassegnate da dodici consiglieri su venti assegnati all'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lett. b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;


Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anagni (Frosinone) è sciolto.

Art. 2.

Il dottor Ernesto Raio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.



Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 2014

NAPOLITANO

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anagni (Frosinone), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dodici componenti del corpo consiliare, con atti separati acquisiti al protocollo dell'ente in data 2 dicembre 2013.

Le citate dimissioni, presentate per il tramite di tre consiglieri dimissionari, all'uopo delegati con atto autentificato, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Frosinone ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 2 dicembre 2013, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anagni (Frosinone) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Ernesto Raio.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro dell'interno: ALFANO

14A00429

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 2014.

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013, nel territorio della regione Veneto.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 17 GENNAIO 2014

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2013, con la quale è stato dichiarato, fino al 24 ottobre 2013, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 settembre 2013, con cui la durata della dichiarazione dello stato di emergenza, di cui alla delibera del 26 luglio 2013, è stata estesa di ulteriori 90 giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 112 del 22 agosto 2013 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto.»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 131 del 22 novembre 2013 concernente la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto;

Vista la nota della regione Veneto del 31 dicembre 2013 con la quale il Presidente della regione Veneto ha rappresentato la necessità che venga prorogato lo stato di emergenza per il completamento degli interventi e delle misure urgenti già avviati;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1-bis, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:


In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato, per centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della regione Veneto.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2014

Il Presidente: LETTA

14A00405



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 gennaio 2014.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 181 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il regio decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione II del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della direzione II del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;


Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 23 gennaio 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a euro 27.749 milioni;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 31 gennaio 2014 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appreso denominati *BOT*) a 181 giorni con scadenza 31 luglio 2014, fino al limite massimo in valore nominale di 8.000 milioni di euro.



Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al «rendimento minimo accoglibile», determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art. 17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in «giorni».

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.


Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;

- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera *f)*, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.



Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 29 gennaio 2014. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite nei locali della Banca d'Italia, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, in presenza di un rappresentante della Banca medesima e con l'intervento, anche tramite sistemi di comunicazione telematica, di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, che ha funzioni di ufficiale rogante e redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2014.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, determinato con le modalità di cui al successivo articolo 16. Tale tranche è riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi



possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 30 gennaio 2014.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è così determinato:

a) per un importo di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, e il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare; non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto;

b) per un importo ulteriore pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, è attribuito in base alla valutazione, effettuata dal Tesoro, della performance relativa agli specialisti medesimi, rilevata trimestralmente sulle sedi di negoziazione all'ingrosso selezionate ai sensi dell'art. 23, commi 10, 11, 13 e 14, e dell'art. 28, comma 2, del decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse; tale valutazione viene comunicata alla Banca d'Italia e agli specialisti stessi.

L'importo di cui alla precedente lettera *a)*, di norma pari al 5% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, può essere modificato dal Tesoro con un comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria.

Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione viene effettuata in base alle quote di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali, con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2014

p. Il direttore generale del tesoro: CANNATA

14A00621

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 ottobre 2013.

Elenco dei soggetti beneficiari di cui all'art. 14, comma 1, del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. (Decreto n. 1993).

IL DIRETTORE GENERALE

PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, recente: «Riordino della disciplina e snellimento delle



procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori»;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 10 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2001, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto, in particolare, l'art. 14, del citato decreto che disciplina la concessione di agevolazioni per assunzione di qualificato personale di ricerca, per specifiche commesse esterne di ricerca e per contratti di ricerca, per borse di studio per corsi di dottorato di ricerca;

Visto, inoltre, il comma 2 e seguenti del richiamato art. 14 che, nel disciplinare le modalità di selezione delle domande, nonché di erogazione dei contributi ammessi, rinvia a tali fini alle disposizioni del decreto interministeriale 22 luglio 1998, n. 275;

Visto l'art. 5 del predetto decreto interministeriale che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone, al primo comma, che il MIUR, verificata la regolarità delle domande pervenute, formi gli elenchi delle domande-dichiarazioni pervenute e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato e nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili;

Vista la circolare MIUR n. 2474/Ric. del 17 ottobre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 2005, che specifica le modalità di valutazione delle richieste di concessione delle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593;

Visto il decreto ministeriale n. 3247/Ric. del 6 dicembre 2005, che istituisce uno specifico Gruppo di lavoro con il compito di assicurare il necessario supporto alle attività di competenza del Ministero per l'analisi della documentazione connessa alle agevolazioni di cui all'art. 14 del decreto ministeriale n. 593/2000;

Viste le disponibilità dei piani di riparto delle risorse del Fondo agevolazione alla ricerca disposte con i decreti nn. 560/Ric. del 2 ottobre 2009, 19/Ric. del 15 febbraio 2010 e 332 del 10 giugno 2011 rispettivamente relativi agli anni 2007-2008, 2009 e 2010-2011;

Visto il decreto direttoriale n. 422/Ric. del 16 luglio 2012, con il quale è stato approvato un primo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 287/Ric. del 15 febbraio 2013, con il quale è stato approvato un secondo elenco di soggetti ammissibili delle agevolazioni di cui all'art. 14, comma 2, del citato decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000;

Viste le risultanze dell'attività istruttoria effettuata dal Gruppo di lavoro completata nelle sedute dell'8 maggio e 20 settembre 2013 relativa alla documentazione acquisita ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto interministeriale n. 275/1998;

Vista la nota dell'ufficio VI, prot. n. 1066 del 7 ottobre 2013;

Ritenuta la necessità di procedere, per l'anno 2011 alla formazione dei previsti elenchi, secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute e comprendente tutti i

soggetti beneficiari del contributo, nonché la misura del contributo stesso;

Accertata la disponibilità finanziaria, conseguente all'applicazione dei predetti decreti di individuazione dei soggetti beneficiari;

Visto l'art. 11, comma 2 del decreto ministeriale n. 115 del 19 febbraio 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 2013;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, contestualmente alla formazione del presente decreto, assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza ivi previsti, con avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale del Ministero dei dati relativi alle attribuzioni economiche in corso di concessione;

Decreta:

Art. 1.

1. I soggetti indicati nell'allegato elenco sono ammessi alle agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, per l'anno 2011. Il predetto elenco è formato secondo le modalità indicate dal medesimo art. 14, comma 2 e forma parte integrante del presente decreto.

2. Le agevolazioni previste dall'art. 14, comma 1, complessivamente pari a €451.250,00 nella forma del credito d'imposta, gravano sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui alle premesse, sezioni aree depresse.

Art. 2.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne è data comunicazione agli interessati.

2. Fermo restando quanto disposto al successivo comma 3, l'elenco dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella forma del credito di imposta, completi degli estremi identificativi e dei relativi importi, viene trasmesso al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'erogazione delle agevolazioni nella forma del contributo nella spesa, nonché l'autorizzazione alla fruizione delle agevolazioni nella forma del credito d'imposta, sono subordinate all'acquisizione della prescritta certificazione antimafia.


Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 23 ottobre 2013

Il direttore generale: FIDORA

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2014
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 1, foglio n. 9



ALLEGATO

Elenco ai sensi dell'art. 14 comma 1: PMI - Aree Depresse - Soggetti Beneficiari

DIM. AREA OP.	DATA PRESENTAZIONE	DM	RAGIONE SOCIALE / <i>cup</i>	AGEV. N°	Cod.Fisc / P. IVA COMUNE PROVINCIA	Contributo Spesa	Credito d'imposta
PMI	21/12/2011	10:00:00.204	BASALTI ORVIETO	Contratto	01288040668		
Depressa	40	63073	<i>B18F1200028001</i>	1	L'AQUILA AQ		150.000,00
PMI	21/12/2011	10:00:01.280	DOTT. DINO PALADIN	Contratto	01032420281		19.000,00
Depressa	148	63109	<i>B38F12000540001</i>	2	PADOVA PD		
PMI	21/12/2011	10:00:01.702	FASPAR	Contratto	00841000185		127.250,00
Depressa	157	62808	<i>B28F12000400001</i>	1	ROBECCO SUL NAVIGLIO MI		
PMI	21/12/2011	10:00:03.823	TERA SRL	Contratto	06597060729		155.000,00
Depressa	176	62748	<i>B48F12000440001</i>	1	CONVERSANO BA		
<i>Totali (€)</i>						0,00	451.250,00

14A00417

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 dicembre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Toscana, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento, dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale, di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto altresì il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;



Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle «F» ed «E» delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183 e 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/11 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/10, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e

accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Ritenuto di applicare proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/12 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211/11:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto altresì che l'art. 3, comma 1, del citato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, dispone che le Regioni possono stipulare specifici accordi interregionali per la realizzazione di strutture comuni in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni stesse e che con il decreto del Ministro della salute di approvazione del programma si provvede anche a individuare, in caso di accordo interregionale, la Regione beneficiaria della relativa somma;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Toscana la somma di €9.005.868,89 e alla Regione Umbria la somma di €2.002.115,46;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto l'Accordo sottoscritto dalle Regioni Toscana e Umbria approvato con deliberazione della Giunta regionale della Toscana n. 330 del 6 maggio 2013 e con deliberazione della Giunta regionale dell'Umbria n. 365 del



22 aprile 2013 per la realizzazione di una struttura comune, da realizzare nella Regione Toscana, in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria;

Dato atto altresì che detto Accordo dispone che le risorse pari a €2.002.115,46 ripartite alla Regione Umbria, dal citato decreto interministeriale del 28 dicembre 2012, siano assegnate alla Regione Toscana per la realizzazione di una struttura comune in cui ospitare i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria;

Visto il programma presentato dalla Regione Toscana nota prot. n. 126143 del 13 maggio 2013, di utilizzo delle risorse complessive pari a €11.007.984,35, derivanti per €9.005.868,89 quali risorse ripartite alla Regione Toscana, e per €2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria con il citato decreto interministeriale 28 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. 152957 del 7 giugno 2013 e le successive note integrative prot. n. 164573 del 20 giugno 2013 e prot. Ministero della salute n. 17294 del 3 luglio 2013, con le quali la Regione Toscana fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 13292 del 22 maggio 2013;

Preso atto che il programma, approvato con D.G.R. n. 715 del 26 agosto 2013, prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

1) «Struttura psichiatrica residenziale “Le Querce” - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di €380.000,00;

2) «Area Vasta Sud Est - residenza sanitaria per la salute mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di €1.250.367,17;

3) «Residenza sanitaria intermedia Tiziano» - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per un importo a carico dello Stato di €760.000,00;

4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI) - Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di €1.250.367,17;

5) «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI) AUSL 11 Empoli», per un importo a carico dello Stato di €7.367.250,00;

per un importo complessivo a carico dello Stato di €11.007.984,34;

Acquisito, verbale prot. n. 126622440 del 4 settembre 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della Programmazione Sanitaria e della Prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012 e dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 24/13, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-ter della legge n. 9/2012;

Acquisito, con nota del 2 dicembre 2013, prot. n. 27790, il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo complessivo pari a €11.007.984,35, di cui €9.005.868,89 quali risorse ripartite alla Regione Toscana ed €2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, da assegnare alla Regione Toscana;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il programma presentato dalla regione Toscana, ai sensi dell'art. 1, comma 2, e art. 3 del decreto del Ministro della salute del 28 dicembre 2012, che prevede la realizzazione degli interventi denominati:

1) «Struttura psichiatrica residenziale “Le Querce” - Comune di Firenze - AUSL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di €380.000,00;

2) «Area Vasta Sud Est - residenza sanitaria per la salute mentale - Comune di Bibbiena (AR) - AUSL 8 di Arezzo», per un importo a carico dello Stato di €1.250.367,17;

3) «Residenza sanitaria intermedia “Tiziano” - Comune di Aulla (MS) - Azienda USL 1 di Massa e Carrara», per un importo a carico dello Stato di €760.000,00;

4) «Residenza sanitaria intermedia AVCentro - Lastra a Signa (FI) - Azienda USL 10 di Firenze», per un importo a carico dello Stato di €1.250.367,17;

5) «Realizzazione residenza sanitaria per esecuzione misure di sicurezza detentiva - Complesso La Badia - San Miniato (PI) AUSL 11 Empoli», per un importo a carico dello Stato di €7.367.250,00.

Il programma, allegato al presente decreto, è composto da:

1. D.G.R. n. 715 del 26 agosto 2013,


2. All. 1 alla D.G.R. n. 715 del 26 agosto 2013.

Nelle realizzande strutture saranno ospitati anche i soggetti internati provenienti dalla Regione Umbria.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle «F» ed «E» delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183 e 24 dicembre 2012, n. 228, è assegnato alla Regione Toscana l'importo complessivo di €11.007.984,35, di cui €9.005.868,89 quali risorse ripartite alla Regione Toscana ed €2.002.115,46 quali risorse ripartite alla Regione Umbria dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, per lo svolgimento del programma di realizzazione dei n. 5 interventi di cui all'art. 1.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.



Art. 3.

1. La Regione Toscana trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione dei progetti di realizzazione dei n. 5 interventi di cui all'art. 1.

2. La Regione Toscana dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione delle gare di appalto.

3. La Regione Toscana dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Toscana dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 19 dicembre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

14A00391

DECRETO 19 dicembre 2013.

Approvazione del programma, per la regione Puglia, per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente disposizioni in materia di riordino di medicina penitenziaria a norma della legge n. 419 del 1998;

Visto il decreto 8 luglio 2013, con cui il Ministro della salute ha proceduto al conferimento delle deleghe al Sottosegretario di Stato, sig. Paolo Fadda;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera e) del sopracitato decreto, il Sottosegretario di Stato è delegato alla trattazione ed alla firma degli atti relativi alla materia della salute mentale, limitatamente agli ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto l'art. 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che, al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, definisce le modalità e i criteri di trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2008, recante «Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, e delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2008, n. 126;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante «Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9;

Visto in particolare l'art. 3-ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, contenente disposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari, che fissa al 1° febbraio 2013 il termine per il completamento del processo di superamento degli Ospedali psichiatrici giudiziari;

Visto, altresì, il comma 2, del suddetto art. 3-ter, che dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinati ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, del 1° ottobre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 19 novembre 2012, concernente la definizione, ad integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, di ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi, anche con riguardo ai profili di sicurezza relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;

Visto il citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, che autorizza «la spesa di 120 milioni di euro per l'anno 2012 e 60 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle regioni e province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che autorizza l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti;

Visto l'art. 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, che dispone ulteriori finanziamenti per l'attuazione del programma di investimenti, nonché le tabelle F ed E delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004,



n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre 2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183 e 24 dicembre 2012, n. 228;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute»;

Visto l'art. 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che sostituisce il secondo periodo dell'art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9 con il seguente: «le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

Considerato che sullo stanziamento destinato al finanziamento dell'edilizia sanitaria iscritto, per l'anno 2012, sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 20, della citata legge n. 67/1988, come risultante dalla legge 12 novembre 2011, n. 184, dalla variazione incrementativa di 60 milioni ai sensi del citato art. 3-ter del decreto-legge n. 211/11 e dalla variazione incrementativa in attuazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 78/2010, pari complessivamente a 1.190.435.413,00 euro, sono state operati riduzioni e accantonamenti complessivamente pari a 29.204.796,00 euro, di cui 7.174.171,00 euro, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quinquies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e 22.031.625,00 euro, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Preso atto che sull'importo è stato di applicato proporzionalmente all'importo - previsto per l'anno 2012 - di 120 milioni di euro per il finanziamento del superamento degli OPG (che costituisce il 10,1% del valore complessivo di 1.190.435.413,00 euro) la predetta riduzione di 29.204.796,00 euro, per un valore pari a 2.944.045,00 euro;

Considerato che per l'esercizio 2013, l'iniziale importo di 60 milioni di euro è stato complessivamente ridotto di 3.247.964,00 euro, di cui 499.964,00 euro, ai sensi del citato art. 13, comma 1-quinquies del decreto-legge n. 16/12 e 2.748.000,00 euro ai sensi dell'art. 7, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Rideterminato quindi, nei seguenti valori, lo stanziamento di bilancio per le finalità di cui al citato art. 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211/11:

esercizio 2012: 117.055.955,00 euro;

esercizio 2013: 56.752.036,00 euro,

per un valore complessivamente pari, nei due esercizi, a 173.807.991,00 euro;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 2013, di riparto del finanziamento previsto dal citato art. 3-ter, comma 6, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, come rideterminato dalle disposizioni su indicate;

Dato atto che il su indicato decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2012 ripartisce alla Regione Puglia la somma di €11.310.689,11;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2013, n. 57 recante «Disposizioni urgenti in materia sanitaria»;

Dato atto che l'art. 1, comma 2, del citato decreto 28 dicembre 2012 dispone che le risorse sono assegnate, ad ogni singola Regione, con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo delle risorse ripartite;

Visto il programma presentato dalla Regione Puglia con nota prot. n. 6825 del 9 maggio 2013, per l'utilizzo delle risorse ripartite dal citato decreto 28 dicembre 2012;

Vista la nota prot. n. AOO-152 del 28 giugno 2013, con la quale la regione Puglia fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti da questo Ministero con nota prot. n. 11526 del 17 maggio 2013;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1793 del 1° ottobre 2013, con la quale la Regione Puglia approva il Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extra ospedaliere per il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, contenente le integrazioni richieste da questo Ministero;


Preso atto che il programma definitivo, presentato con la nota di cui al punto precedente, prevede la realizzazione degli interventi, per una somma complessiva a carico dello Stato di €9.621.410,00, denominati:

«Riqualficazione ex P.O. di Ceglie Messapica per l'allocatione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.», per un importo a carico dello Stato pari a €3.541.410,00;

«Riqualficazione ex P.O. di Mottola per l'allocatione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.», per un importo a carico dello Stato pari a €2.755.000,00;

«Riqualficazione ex P.O. di Torremaggiore per l'allocatione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.», per un importo a carico dello Stato pari a €3.325.000,00.

La determinazione di una quota residuale pari a €1.689.279,11, sarà utilizzata con successiva deliberazione per ulteriori interventi strutturali di potenziamento dei servizi di salute mentale sul territorio;



Acquisito, verbale prot. n. 127437680 del 24 settembre 2013, il parere espresso dagli Uffici competenti delle Direzioni generali della programmazione sanitaria e della prevenzione, sulla base dei requisiti stabiliti dal decreto interministeriale 1° ottobre 2012, dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012 e di quanto previsto dal decreto-legge n. 24/13, convertito in legge n. 57/2013, con particolare riferimento all'art. 3-ter della legge n. 9/2012;

Dato atto che il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari a €1.689.279,11, per la realizzazione degli interventi che saranno successivamente proposti dalla regione Puglia per incrementare la realizzazione di ulteriori interventi strutturali di potenziamento dei servizi di salute mentale sul territorio;

Acquisito, prot. n. 27790 del 2 dicembre 2013 il concerto tecnico-finanziario del Ministero dell'economia e delle finanze sull'importo pari a €9.621.410,00, da assegnare alla Regione Puglia;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del ministro della salute del 28 dicembre 2012, il programma presentato dalla Regione Puglia che prevede la realizzazione degli interventi denominati:

«Riqualificazione ex P.O. di Ceglie Messapica per l'allocatione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.»;

«Riqualificazione ex P.O. di Mottola per l'allocatione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.»;

«Riqualificazione ex P.O. di Torremaggiore per l'allocatione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.». Il programma, allegato al presente decreto è composto da: D.G.R. n. 1793 del 1° ottobre 2013.

Art. 2.

1. A valere sulle autorizzazioni del Ministero dell'economia e delle finanze previste dall'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 integrato dall'art. 4-bis del decreto-legge del 28 dicembre 1998, n. 450, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39, nonché le tabelle «F» ed «E» delle leggi finanziarie 23 dicembre 1999, n. 488, 23 dicembre 2000, n. 388, 28 dicembre 2001, n. 448, 27 dicembre 2002, n. 289, 24 dicembre 2003, n. 350, 30 dicembre 2004, n. 311, 23 dicembre 2005, n. 266, 27 dicembre 2006, n. 296, 24 dicembre 2007, n. 244, 22 dicembre 2008, n. 203, 23 dicembre 2009, n. 191, 13 dicembre

2010, n. 220, 12 novembre 2011, n. 183 e 24 dicembre 2012, n. 228, è assegnata alla Regione Puglia la somma di €9.621.410,00 per lo svolgimento del programma di realizzazione degli interventi denominati:

«Riqualificazione ex P.O. di Ceglie Messapica per l'allocatione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.» per un importo a carico dello Stato pari a €3.541.410,00;

«Riqualificazione ex P.O. di Mottola per l'allocatione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.» per un importo a carico dello Stato pari a €2.755.000,00;

«Riqualificazione ex P.O. di Torremaggiore per l'allocatione di una struttura extra-ospedaliera alternativa all'O.P.G.» per un importo a carico dello Stato pari a €3.325.000,00.

2. All'erogazione delle risorse provvede il Ministero dell'economia e delle finanze per stati di avanzamento dei lavori.

Art. 3.

1. La Regione Puglia trasmette al Ministero della salute l'atto di approvazione del progetto di realizzazione degli interventi denominati.

2. La Regione Puglia dà comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto.

3. La Regione Puglia dà comunicazione al Ministero della salute della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori.

4. La Regione Puglia dà comunicazione al Ministero della salute dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi, dell'avvenuta messa in esercizio della struttura.

Art. 4.

Il Ministero della salute provvederà con successivo decreto all'assegnazione delle risorse residue pari a €1.689.279,11, per la realizzazione degli interventi, che saranno successivamente proposti dalla regione Puglia per incrementare la realizzazione di ulteriori interventi strutturali di potenziamento dei servizi di salute mentale sul territorio;

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2013

Il Sottosegretario di Stato: FADDA

14A00392



**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

DECRETO 10 gennaio 2014.

Attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, dell'articolo 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la determinazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, al reddito di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto, l'art. 1, comma 20, del decreto legge n. 181 del 18 maggio 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 17 luglio 2006, con il quale le competenze del Ministro per gli italiani nel mondo sono state attribuite al Ministero degli affari esteri;

Visto l'art. 1, comma 2 della legge n. 172 del 13 novembre 2009, recante l'istituzione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

Visto il Decreto Interministeriale del 26 maggio 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, riguardante l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9, art. 38 della legge 289 del 27 dicembre 2002, al quale sono stati allegati i coefficienti di conversione ed i tassi di cambio aggiornati al 2008;

Vista la nota tecnica datata 2 ottobre 2013 con la quale sono stati trasmessi dall'Istituto nazionale di statistica i dati relativi ai coefficienti di conversione dei prezzi e tassi di cambio aggiornati all'anno 2011;

Tenuto conto della necessità di utilizzare i coefficienti aggiornati al 2011 per il calcolo del livello di reddito equivalente, con decorrenza 1° gennaio 2011;

Tenuto conto delle risultanze della Conferenza dei servizi convocata ai sensi dell'art. 14 della legge del 7 agosto 1990, n. 241, modificato dalla legge 15 del 11 febbraio 2005, svoltasi in data 29 ottobre 2013 e 8 novembre 2013;

Considerato che il comma 9 del summenzionato art. 38, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, prevede che l'importo della maggiorazione sociale, nella parametrizzazione tra l'importo di 516,46 euro, riferito all'anno 2002, con il costo della vita nel paese di residenza, non possa comunque essere di importo inferiore a 123,77 euro mensili per tredici mensilità, pari alla differenza tra il predetto importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento minimo riferito al medesimo anno 2002;

Considerata la necessità di dover procedere alla rideterminazione del livello di reddito equivalente, per ciascun paese straniero, all'importo previsto dall'art. 5, comma del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno 2011, per la determinazione dell'aumento della maggiorazione sociale, di cui all'art. 38, comma 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il livello di reddito equivalente, per ciascun paese, è stabilito nella misura risultante dal prodotto del reddito di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, rivalutato, per gli anni successivi, in base alla citata legge n.127 del 2007, per i coefficienti indicati per ciascun paese nella unita tabella, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Per i Paesi ove i suddetti coefficienti non sono riportati, il valore di riferimento è quello indicato dalla tabella relativa al 2008, allegata al decreto interministeriale del 26 maggio 2011, non risultando disponibili dati più recenti.

Art. 2.

In ogni caso l'importo della maggiorazione sociale non può concorrere a determinare un reddito proprio superiore, per l'anno 2011, a 604,79 euro mensili per tredici mensilità, rivalutati, per gli anni successivi, in base all'articolo 5, comma 5, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n.127, né, può, comunque, essere di importo inferiore alla differenza tra il predetto importo reddituale e l'importo del trattamento minimo INPS.

Art. 3.


Il presente decreto, che sostituisce il decreto interministeriale di pari oggetto del 26 maggio 2011, entra in vigore dal mese successivo alla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 gennaio 2014

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
GIOVANNINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
SACCOMANNI

Il Ministro degli affari esteri
BONINO



Coefficienti di conversione dei prezzi e tasso di cambio. Anno 2011				
	Tasso di cambio ufficiale	Coefficiente di conversione della Parità di Potere d'Acquisto (PPA)	Coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto/ Tasso di cambio ufficiale	Coefficiente di conversione della parità di potere d'acquisto/ Tasso di cambio ufficiale
	moneta locale rispetto a dollaro USA anno 2011	moneta locale rispetto a dollaro USA anno 2011	USA =1 anno 2011	Italia = 1 anno 2011
Afghanistan	46,75	21,22	0,454	0,410
Albania	100,89	45,86	0,455	0,411
Algeria	72,94	46,37	0,636	0,574
Angola	93,93	84,14	0,896	0,809
Antigua and Barbuda	2,70	1,79	0,662	0,599
Argentina	4,11
Armenia	372,50	209,93	0,564	0,509
Aruba	1,79
Australia	0,97	1,49	1,540	1,391
Austria	0,72	0,85	1,177	1,063
Azerbaijan	0,79	0,54	0,686	0,620
Bahamas, The	1,00	0,70	0,698	0,630
Bahrain	0,38
Bangladesh	74,15	29,77	0,401	0,363
Barbados	2,00
Belarus	4974,63	2094,00	0,421	0,380
Belgium	0,72	0,87	1,205	1,088
Belize	2,00	1,22	0,608	0,549
Benin	471,87	233,45	0,495	0,447
Bermuda	1,00
Bhutan	46,67	19,29	0,413	0,373
Bolivia	6,94	3,23	0,465	0,420
Bosnia and Herzegovina	1,41	0,75	0,531	0,480
Botswana	6,84	3,50	0,512	0,462
Brazil	1,67	1,81	1,081	0,977
Brunei Darussalam	1,26	0,98	0,778	0,703
Bulgaria	1,41	0,68	0,483	0,436
Burkina Faso	471,87	221,86	0,470	0,425
Burundi	1261,07	573,10	0,454	0,411
Cambodia	4058,50	1541,87	0,380	0,343
Cameroon	471,87	251,97	0,534	0,482
Canada	0,99	1,23	1,246	1,126
Cape Verde	79,32	73,51	0,927	0,837
Central African Republic	471,87	280,81	0,595	0,538
Chad	471,87	288,84	0,612	0,553
Chile	483,67	334,24	0,691	0,624
China	6,46	4,19	0,648	0,585
Colombia	1848,14	1310,37	0,709	0,641
Comoros	353,90	258,02	0,729	0,659
Congo, Dem. Rep.	919,49	569,12	0,619	0,559
Congo, Rep.	471,87	376,78	0,798	0,721
Costa Rica	505,66	358,98	0,710	0,641



Cote d'Ivoire	471,87	314,72	0,667	0,603
Croatia	5,34	3,89	0,728	0,658
Cuba
Cyprus	0,72	0,68	0,951	0,859
Czech Republic	17,70	13,90	0,785	0,710
Denmark	5,37	7,86	1,463	1,322
Djibouti	177,72	98,72	0,555	0,502
Dominica	2,70	1,43	0,530	0,479
Dominican Republic	38,23	21,49	0,562	0,508
Ecuador	0,55
Egypt, Arab Rep.	5,93	2,64	0,446	0,403
El Salvador	8,75	0,54	0,062	0,056
Equatorial Guinea	471,87	373,80	0,792	0,716
Eritrea	15,38	12,65	0,823	0,743
Estonia	0,72	0,54	0,752	0,680
Ethiopia	16,90	5,44	0,322	0,291
Faeroe Islands	5,37
Fiji	1,79	1,66	0,923	0,834
Finland	0,72	0,94	1,304	1,178
France	0,72	0,87	1,203	1,087
French Polynesia	85,84
Gabon	471,87	366,72	0,777	0,702
Gambia, The	29,46	8,23	0,279	0,252
Georgia	1,69	0,99	0,588	0,531
Germany	0,72	0,80	1,117	1,009
Ghana	1,51	1,26	0,833	0,753
Greece	0,72	0,71	0,992	0,896
Greenland	5,37
Grenada	2,70	1,87	0,694	0,627
Guatemala	7,79	5,01	0,644	0,582
Guinea	6658,03	2933,20	0,441	0,398
Guinea-Bissau	471,87	232,12	0,492	0,444
Guyana	204,02	208,61	1,023	0,924
Haiti	40,52	25,08	0,619	0,559
Honduras	18,90	10,49	0,555	0,502
Hong Kong SAR, China	7,78	5,41	0,695	0,628
Hungary	201,06	130,35	0,648	0,586
Iceland	115,95	139,74	1,205	1,089
India	46,67	19,79	0,424	0,383
Indonesia	8770,43	6596,99	0,752	0,680
Iran, Islamic Rep.	10616,31
Iraq	1170,00	1695,59	1,449	1,309
Ireland	0,72	0,84	1,163	1,051
Isle of Man	0,62
Israel	3,58	3,89	1,086	0,981
Italy	0,72	0,80	1,107	1,000
Jamaica	85,89
Japan	79,81	108,81	1,363	1,232
Jordan	0,71	0,55	0,781	0,706
Kazakhstan	146,62	126,99	0,866	0,783
Kenya	88,81	41,94	0,472	0,427
Kiribati	0,97	0,68	0,705	0,637
Korea, Dem. Rep.
Korea, Rep.	1108,29	833,03	0,752	0,679
Kosovo	0,72



Kuwait	0,28	0,32	1,153	1,042
Kyrgyz Republic	46,14	21,57	0,467	0,422
Lao PDR	8030,06	3775,24	0,470	0,425
Latvia	0,50	0,36	0,724	0,654
Lebanon	1507,50	970,45	0,644	0,582
Lesotho	7,26	4,84	0,667	0,603
Liberia	72,23	46,15	0,639	0,577
Libya	1,22
Lithuania	2,48	1,63	0,656	0,593
Luxembourg	0,72	0,93	1,288	1,163
Macao SAR, China	8,02	6,80	0,848	0,766
Macedonia, FYR	44,23	19,35	0,438	0,395
Madagascar	2025,12	971,25	0,480	0,433
Malawi	156,52	63,97	0,409	0,369
Malaysia	3,06	1,90	0,621	0,561
Maldives	14,60	10,84	0,743	0,671
Mali	471,87	281,94	0,598	0,540
Malta	0,72	0,56	0,777	0,702
Mauritania	281,12	133,85	0,476	0,430
Mauritius	28,71	16,86	0,587	0,531
Mexico	12,42	7,53	0,606	0,548
Micronesia, Fed. Sts.	1,00	0,81	0,815	0,736
Moldova	11,74	6,86	0,585	0,528
Mongolia	1265,52	834,30	0,659	0,596
Montenegro	0,72	0,38	0,529	0,478
Morocco	8,09	4,91	0,607	0,549
Mozambique	29,07	15,56	0,535	0,484
Myanmar	5,44
Namibia	7,26	5,76	0,793	0,716
Nepal	74,02	35,94	0,486	0,439
Netherlands	0,72	0,84	1,172	1,059
New Caledonia	85,84
New Zealand	1,27	1,48	1,170	1,057
Nicaragua	22,42	9,54	0,425	0,384
Niger	471,87	283,32	0,600	0,542
Nigeria	154,74	91,65	0,592	0,535
Norway	5,60	9,09	1,623	1,466
Oman	0,38	0,34	0,878	0,794
Pakistan	86,34	37,14	0,430	0,389
Palau	0,58
Panama	1,00	0,56	0,562	0,507
Papua New Guinea	2,37	1,56	0,660	0,596
Paraguay	4191,42	2680,41	0,640	0,578
Peru	2,75	1,61	0,586	0,529
Philippines	43,31	24,89	0,575	0,519
Poland	2,96	1,88	0,633	0,572
Portugal	0,72	0,63	0,880	0,795
Qatar	3,64	3,81	1,046	0,945
Romania	3,05	1,69	0,555	0,502
Russian Federation	29,38	17,42	0,593	0,536
Rwanda	600,31	271,72	0,453	0,409
Samoa	2,32	1,84	0,793	0,717
San Marino	0,72
Sao Tome and Principe	17622,94	13370,07	0,759	0,685



Saudi Arabia	3,75	3,17	0,846	0,764
Senegal	471,87	271,20	0,575	0,519
Serbia	73,33	38,94	0,531	0,480
Seychelles	12,38	5,83	0,471	0,425
Sierra Leone	4349,16	1855,29	0,427	0,385
Singapore	1,26	1,06	0,839	0,758
Slovak Republic	0,72	0,53	0,738	0,667
Slovenia	0,72	0,64	0,896	0,809
Solomon Islands	7,64	4,10	0,536	0,485
Somalia
South Africa	7,26	5,23	0,720	0,651
Spain	0,72	0,72	0,998	0,901
Sri Lanka	110,57	56,13	0,508	0,459
St. Kitts and Nevis	2,70	2,12	0,784	0,708
St. Lucia	2,70	1,61	0,596	0,539
St. Vincent and the Grenadines	2,70	1,61	0,598	0,540
Sudan	2,67	1,92	0,722	0,652
Suriname	3,27	3,18	0,972	0,878
Swaziland	7,26	4,50	0,620	0,560
Sweden	6,49	8,94	1,376	1,243
Switzerland	0,89	1,45	1,630	1,473
Syrian Arab Republic	11,23
Tajikistan	4,61	1,85	0,401	0,362
Tanzania	1572,12	552,79	0,352	0,318
Thailand	30,49	17,52	0,575	0,519
Timor-Leste	1,00	0,59	0,586	0,530
Togo	471,87	269,34	0,571	0,516
Tonga	1,73	1,54	0,889	0,803
Trinidad and Tobago	6,41	4,37	0,682	0,616
Tunisia	1,41	0,66	0,466	0,421
Turkey	1,67	1,03	0,615	0,556
Turkmenistan	1,66
Uganda	2522,75	842,26	0,334	0,302
Ukraine	7,97	3,95	0,496	0,448
United Arab Emirates	3,67	3,50	0,952	0,860
United Kingdom	0,62	0,68	1,088	0,983
United States	1,00	1,00	1,000	0,903
Uruguay	19,31	17,52	0,907	0,820
Uzbekistan	805,33
Vanuatu	89,47	64,66	0,723	0,653
Venezuela, RB	4,29	3,63	0,847	0,765
Vietnam	20509,75	8450,57	0,412	0,372
Virgin Islands (U.S.)	1,00
Yemen, Rep.	213,80	124,62	0,583	0,527
Zambia	4860,67	4255,53	0,876	0,791
Zimbabwe

Fonte: Elaborazioni Istat su dati World Bank 2012

Quattro puntini (....): indicano che il dato non è disponibile



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 ottobre 2013.

Misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner).

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, come modificato dal decreto legislativo 9 aprile 2012, n. 84, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Vista la decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Epitrix cucumeris* (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner);

Considerata la necessità di dare attuazione alla decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214/2005;

Acquisito il parere del Comitato Fitosanitario Nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 marzo 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1.

Divieti riguardanti Epitrix cucumeris (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner)

Epitrix cucumeris (Harris), *Epitrix similis* (Gentner), *Epitrix subcrinita* (Lec.) ed *Epitrix tuberis* (Gentner), in seguito «gli organismi specificati», non devono essere introdotti o diffusi nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.

Introduzione di tuberi di patate nella Repubblica italiana

1. I tuberi di *Solanum tuberosum* L., compresi quelli destinati alla piantagione, in seguito «tuberi di patate», originari di paesi terzi nei quali sia nota la presenza di uno

o più degli organismi specificati, possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana solo se conformi alle prescrizioni specifiche per l'importazione di cui all'allegato I, sezione 1, comma 1.

2. Al loro ingresso nella Repubblica italiana i tuberi di patate sono ispezionati dal Servizio fitosanitario regionale competente per il punto di entrata, conformemente all'allegato I, sezione 1, comma 5.

Art. 3.

Circolazione di tuberi di patate all'interno dell'Unione

1. I tuberi di patate originari delle zone delimitate all'interno dell'Unione conformemente all'art. 5 possono circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, comma 1.

2. I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma dell'art. 2 da Paesi terzi in cui sia nota la presenza di uno o più degli organismi specificati, possono essere fatti circolare all'interno dell'Unione solo se soddisfano le condizioni previste nell'allegato I, sezione 2, comma 3.

Art. 4.

Indagini e notifiche degli organismi specificati

1. I Servizi fitosanitari regionali effettuano, nei territori di propria competenza, indagini ufficiali annuali per verificare la presenza degli organismi specificati nei tuberi di patate, compresi i campi destinati alla coltivazione di tuberi di patate e, ove opportuno, in altre piante ospiti.

I Servizi fitosanitari regionali notificano i risultati di tali indagini al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 marzo di ogni anno utilizzando lo schema fornito dal Servizio fitosanitario centrale.


2. Chiunque sospetti o accerti la presenza dell'organismo specificato è obbligato a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 5.

Zone delimitate e misure da adottare in tali zone

1. Qualora un Servizio fitosanitario regionale, a seguito delle indagini di cui all'art. 4, comma 1, o in base ad altre prove, confermi la presenza di un organismo specificato in una parte del territorio di competenza, esso delimita immediatamente un'area corrispondente alla zona infestata e a una «zona tampone», conformemente all'allegato II, sezione 1. All'interno della zona delimitata adotta le misure di cui all'allegato II, sezione 2.

2. Laddove un Servizio fitosanitario regionale adotti le misure di cui al comma 1, notifica immediatamente al Servizio fitosanitario centrale l'elenco delle zone delimitate e fornisce informazioni circa la loro delimitazione, allegando mappe che ne illustrino la posizione nonché una descrizione delle misure adottate nelle suddette aree.



Art. 6.

Applicazione

Il presente decreto si applica fino al 30 settembre 2014.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013

Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 154

ALLEGATO I

SEZIONE 1

Prescrizioni specifiche relative all'introduzione nell'unione

1) Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 214/2005, i tuberi di patate originari di paesi terzi nei quali uno o più degli organismi specificati siano notoriamente presenti devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario, di cui all'art. 36, comma 1, lettera d) del suddetto decreto («il certificato»), che include, nella rubrica «dichiarazioni supplementari», l'informazione di cui ai punti 2 e 3;

2) Il certificato deve includere le informazioni di cui alla lettera a) oppure quelle di cui alla lettera b):

a) i tuberi di patate sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione dei vegetali ha riconosciuto indenne da organismi nocivi conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie;

b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione.

3) Il certificato deve riportare quanto segue:

a) deve attestare che, nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata immediatamente prima dell'esportazione, i tuberi di patate sono risultati indenni dagli organismi specificati, privi di qualsiasi sintomo della loro presenza e contenenti non più dello 0,1 % di terra;

b) deve attestare che il materiale d'imballaggio contenente i tuberi di patate destinati all'importazione è pulito.

4) Qualora venga fornita l'informazione di cui alla lettera a), comma 2, il nome della zona indenne da organismi nocivi deve essere indicato alla rubrica «Luogo d'origine».

5) I tuberi di patate introdotti nella Repubblica italiana conformemente ai paragrafi da 1 a 4 devono essere ispezionati ai punti d'entrata o presso il luogo di destinazione stabilito a norma del decreto ministeriale 16 ottobre 2006 al fine di confermarne la conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi da 1 a 4.

SEZIONE 2

Condizioni per la circolazione

1) I tuberi di patate originari di zone delimitate all'interno dell'Unione possono essere trasportati da tali aree verso zone non delimitate all'interno dell'Unione solo se accompagnati da un passaporto fitosanitario redatto e rilasciato conformemente al decreto legislativo n. 214/2005 alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e se soddisfanno le condizioni di cui al comma 2.

2) I tuberi di patate devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) i tuberi di patate sono stati coltivati in un luogo di produzione o da un produttore registrato, oppure trasferiti da un magazzino o centro di spedizione registrato, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 214/2005;

b) i tuberi di patate sono stati sottoposti a lavaggio o spazzolatura in modo che la terra residua non sia superiore allo 0,1 %, oppure a un trattamento equivalente specifico volto a ottenere lo stesso risultato, rimuovendo gli organismi specificati e garantendo l'assenza del rischio di diffusione; e

c) il materiale d'imballaggio utilizzato per la circolazione dei tuberi è pulito.

3) I tuberi di patate introdotti nell'Unione a norma della sezione 1 da paesi terzi in cui gli organismi specificati sono notoriamente presenti possono circolare all'interno dell'Unione solo se accompagnati dal passaporto fitosanitario di cui al comma 1.

ALLEGATO II

ZONE DELIMITATE E MISURE DI CUI ALL'ART. 5

SEZIONE 1

Definizione delle zone delimitate

1) Le zone delimitate sono costituite da:

a) una zona infestata che comprenda come minimo i campi in cui è stata confermata la presenza di un organismo specificato nonché quelli in cui sono stati coltivati tuberi di patate infestati; e

b) una zona tampone che si estenda almeno 100 m oltre i confini della zona infestata. Laddove una parte di un campo rientri in tale estensione, l'intero campo entrerà a far parte della «zona tampone».

2) Nei casi in cui diverse «zone tampone» si sovrappongano o siano geograficamente prossime, occorrerà definire una zona delimitata che includa la superficie delle zone delimitate in questione e le aree comprese tra di esse.

3) Per definire le zone infestate e le «zone tampone» i Servizi fitosanitari regionali dovranno, sulla base di fondati principi scientifici, considerare i seguenti elementi: la biologia degli organismi specificati, il livello di infestazione, la distribuzione delle piante ospiti, le prove di insediamento degli organismi specificati, la capacità di diffusione spontanea degli organismi specificati.

4) Se la presenza di un organismo specificato è confermata al di fuori della zona infestata, i confini della zona infestata e della «zona tampone» andranno modificati di conseguenza.

5) Qualora in base alle indagini di cui all'art. 4, comma 1, l'organismo specificato non venga rilevato per un periodo di due anni in una zona delimitata, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio dovrà confermare che tale organismo non è più presente nella suddetta zona e che la stessa non è più una zona delimitata. Sarà tenuto a informare il Servizio fitosanitario centrale.

SEZIONE 2

Misure nelle zone delimitate di cui all'art. 5, comma 1, secondo comma

Le misure adottate dai Servizi fitosanitari regionali nelle zone delimitate devono includere almeno quanto segue:

1) misure volte all'eradicazione o al contenimento degli organismi specificati, compresi trattamenti e disinfestazioni, nonché il divieto, all'occorrenza, di piantare piante ospiti;

2) monitoraggio intensivo della presenza degli organismi specificati mediante idonee indagini;

3) sorveglianza della circolazione dei tuberi di patate al di fuori delle zone delimitate.

14A00384



DECRETO 31 ottobre 2013.

Misure fitosanitarie per il controllo del virus della tristezza degli agrumi «Citrus Tristeza Virus».

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modifiche o integrazioni;

Visto il decreto legislativo 25 giugno 2010, n. 124 attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1996, concernente «Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus"»;

Visto il decreto ministeriale 14 aprile 1997, relativo alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto;

Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2003, recante «Organizzazione del servizio nazionale di certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto»;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 2006 concernente «Norme tecniche per la produzione di materiali di moltiplicazione certificati degli Agrumi»;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 2009, concernente «Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali»;

Considerato che è necessario evitare la diffusione del Citrus Tristeza Virus, causa di morte repentina di piante di molte specie di agrumi, soprattutto in combinazione d'innesto su arancio amaro;

Considerato che è necessario impedire l'introduzione di ceppi non europei del virus attraverso l'adozione di misure fitosanitarie efficaci;

Considerato che a tutt'oggi non esiste alcun metodo valido di lotta diretta contro il Citrus Tristeza Virus e che, pertanto, la difesa deve essere impostata sulla prevenzione o contenimento dell'infezione;

Considerato che il Citrus Tristeza Virus è da ritenere insediato e non più tecnicamente eradicabile in alcune aree del territorio nazionale e che occorre disporre misure di profilassi fitosanitarie efficaci e idonee allo stato di diffusione delle infezioni da Citrus Tristeza Virus;

Considerato che oltre all'arancio amaro, portinnesto molto suscettibile al Citrus Tristeza Virus e più diffuso negli agrumeti italiani, sono disponibili portinnesti tolleranti o resistenti alla malattia;

Considerato che è necessario differenziare le misure fitosanitarie da adottare in relazione alla virulenza del ceppo di Citrus Tristeza Virus e alla efficienza di trasmissione ad opera di vettori;

Considerato che la redditività della coltura può essere migliorata dall'uso di: materiale certificato esente da Citrus Tristeza Virus, portinnesti tolleranti o resistenti e dall'eradicazione di piante infette da ceppi severi;

Ritenuto necessario prevedere condizioni più rigorose per la produzione di materiale di moltiplicazione esente da Citrus Tristeza Virus;

Considerato che *Toxoptera citricidus* è il vettore più efficiente nella trasmissione soprattutto dei ceppi più severi del Citrus Tristeza Virus e non essendo ancora presente sul territorio nazionale, è urgente adottare misure fitosanitarie idonee a ritardarne l'introduzione dalla Spagna e dal Portogallo dove attualmente è presente;

Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo del Citrus Tristeza Virus;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 5 e 6 febbraio 2013;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta dell'11 luglio 2013 ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto definisce le misure fitosanitarie per prevenire e contenere la diffusione della tristezza degli agrumi causata dal «Citrus Tristeza Virus» (di seguito denominato CTV), la cui lotta è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana.

Art. 2.


Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «Piante ospiti»: tutte le piante appartenenti ai generi botanici *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf e loro ibridi, nonché altri generi affini appartenenti alla sottofamiglia delle *Aurantioideae*, denominate in seguito «agrumi ospiti del CTV»;

b) «Ceppo severo»: genotipo o biotipo che si manifesta in campo anche in combinazione d'innesto con portinnesti tolleranti o resistenti;

c) «zona indenne da CTV»: territorio nel quale, a seguito di indagini sistematiche non sono stati accertati casi di piante infette dal virus, oppure dove lo stesso è stato eradicato e dichiarato ufficialmente tale dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio;



d) «zona focolaio»: area o sito dove è stata accertata ufficialmente la presenza del CTV e si può ritenere tecnicamente possibile la sua eradicazione;

e) «zona di contenimento»: area dove la diffusione del CTV è tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione, ma possibile il suo contenimento a livelli inferiori al 6% di media di infestazione, nel lungo periodo;

f) «zona di insediamento»: area dove la diffusione dell'organismo nocivo è tale da rendere tecnicamente non più possibile il suo contenimento;

g) «zona tampone»: fascia perimetrale di almeno 1 km a partire dal confine della zona focolaio o di contenimento o di insediamento;

h) «sito di produzione indenne da CTV»: sito di produzione localizzato all'interno delle zone di cui ai punti d), e), f), g), riconosciuto indenne dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, in conformità con lo standard FAO ISPM 10 e con l'Allegato IV, sez II, del D.Lgs. n. 214/2005;

i) «Lotto»: gruppo di piante omogeneo per data di innesto, portinnesto, varietà, origine del nesto e ubicazione.

Art. 3.

Monitoraggio ufficiale

1. I Servizi Fitosanitari Regionali, di seguito denominati SFR, eseguono annualmente monitoraggi ufficiali allo scopo di accertare la presenza, l'incidenza e la diffusione del virus e definire lo stato fitosanitario del territorio.

2. I monitoraggi consistono in ispezioni visive delle piante ospiti e in appropriate analisi di laboratorio per l'individuazione del virus CTV, da eseguire nei momenti più opportuni, effettuati secondo le indicazioni riportate nel capitolo 1 dell'allegato «Norme tecniche di applicazione delle misure fitosanitarie contro il virus della tristezza degli agrumi (CTV)», di seguito indicato come «Allegato».

3. Il Servizio fitosanitario centrale modifica, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. c) del decreto legislativo n. 214/2005, l'allegato al presente decreto relativo alle procedure e ai protocolli tecnici di esecuzione dei monitoraggi.

4. I Servizi Fitosanitari regionali trasmettono al Servizio Fitosanitario Centrale, di seguito denominato SFC, entro il 31 gennaio di ogni anno, la delimitazione delle zone, i risultati dei monitoraggi ufficiali e l'elenco dei vivai con provvedimenti di sospensione delle autorizzazioni relativi al presente decreto. Successivamente il SFC provvede a rendere noto il report finale ai SFR.

5. I SFR danno pubblicità, nelle forme più opportune, alle delimitazioni di cui al comma 4.

Art. 4.

Misure fitosanitarie nelle zone indenni

1. Nelle zone indenni il monitoraggio previsto all'art. 3, deve essere effettuato prioritariamente nei campi di piante madri, nei campi collezione, nei vivai, negli agrumeti di nuovo impianto e nei parchi, giardini ecc., con particolare attenzione agli agrumi ornamentali che possono essere fonte di introduzione di ceppi non europei del virus.

2. In caso di accertamento della presenza di CTV in un agrumeto posto in zona indenne il SFR istituisce la zona focolaio e delimita la relativa zona tampone.

Art. 5.

Misure fitosanitarie nella zona focolaio

1. All'interno della zona dichiarata focolaio, il SFR competente per territorio, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato, deve:

definire attraverso il monitoraggio, l'incidenza delle infezioni da CTV;

disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo del campo o vivaio infetto;

disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute necessarie per evitare la diffusione del virus.

2. Per gli agrumeti commerciali il SFR dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di piante infette è superiore a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere estirpate solo le piante infette, se si sottopongono ad analisi di laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio a spese del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto.

3. Nella zona focolaio è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione di piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.

4. Se dal monitoraggio effettuato nella zona focolaio e nella relativa zona tampone, per tre cicli vegetativi consecutivi successivi all'estirpazione, non si rileva nessuna altra pianta infetta, il SFR dichiara ufficialmente eradicato il virus dalla zona focolaio e la zona ritorna indenne.


5. Decorsi tre cicli vegetativi consecutivi, una zona focolaio può essere dichiarata zona di contenimento o di insediamento quando la diffusione dell'organismo nocivo sia tale da rendere tecnicamente non più possibile l'eradicazione della malattia nel breve periodo.

Art. 6.

Misure fitosanitarie nelle zone tampone

1. I SFR eseguono nelle zone tampone monitoraggi annuali per verificare l'assenza di piante infette da CTV secondo le procedure indicate nell'Allegato. Nel caso si riscontri la presenza di piante infette il SFR provvede a modificare la delimitazione e ad applicare le disposizioni relative alla zona focolaio.

2. Nelle zone tampone è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione delle piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.



Art. 7.

Misure fitosanitarie nelle zone di contenimento

1. All'interno della zona dichiarata di contenimento il SFR competente per territorio, secondo le indicazioni contenute nell'Allegato, deve:

definire attraverso il monitoraggio l'incidenza delle infezioni da CTV;

disporre l'estirpazione delle piante infette o dell'intero impianto, a cura ed a spese dei proprietari o dei conduttori a qualunque titolo del campo o vivaio infetto.

2. Per gli agrumeti commerciali il SFR dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di piante infette è superiore a quella indicata nel Cap. 3 dell'allegato. In deroga, possono essere estirpate solo le piante infette, se si sottopongono ad analisi di laboratorio tutte le piante di agrumi presenti nel focolaio a spese del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto.

3. Il SFR può disporre ulteriori misure fitosanitarie ritenute necessarie per contenere l'infezione da CTV a livelli inferiori al 6% di media di infestazione nel lungo periodo.

4. Nella zona di contenimento è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione di piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.

Art. 8.

Misure fitosanitarie nelle zone di insediamento

1. Nelle zone di insediamento l'azione dei SFR è volta ad assicurare l'adeguata informazione ed assistenza tecnica per favorire l'impiego di portinnesti, specie o varietà tolleranti o resistenti a CTV.

2. Nelle zone di insediamento il SFR competente per territorio, dispone una indagine mirata ad individuare focolai di CTV - ceppi severi e la relativa estirpazione delle piante infette, qualora le analisi ufficiali confermino la presenza di tali ceppi. Il SFR dispone l'estirpazione dell'intero impianto se la percentuale di piante infette da ceppi severi è superiore a quella indicata nel Cap. 3 dell'Allegato.

3. Nelle zone di insediamento è vietato l'esercizio dell'attività vivaistica, il prelievo di materiale di moltiplicazione e la movimentazione delle piante ospiti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 9, comma 2.

Art. 9.

Misure fitosanitarie nei vivai

1. La produzione vivaistica di piante di agrumi è autorizzata solo nelle zone indenni, fatto salvo quanto previsto nel comma 2.

2. I servizi fitosanitari, nelle zone non indenni, ai sensi degli articoli 19 e 26 del D.lgs. n. 214/05, possono:

rilasciare nuove autorizzazioni all'attività vivaistica per la produzione di agrumi destinati alla costituzione di agrumeti commerciali, consentire l'allevamento di piante madri e sezioni incrementali, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attività sia

svolta esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) e quanto riportato nel cap 4 dell'Allegato;

autorizzare l'attività vivaistica per la produzione di agrumi destinati a scopo ornamentale, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attività sia svolta esclusivamente in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure c) e quanto riportato nel cap 4 dell'Allegato;

consentire ai vivai, già autorizzati all'entrata in vigore del presente decreto, l'attività per la produzione di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo lo standard internazionale FAO ISPM 10 a condizione che tale attività sia svolta in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) oppure, esclusivamente per la produzione di piante destinate a zone di insediamento, in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera c) e quanto riportato nel cap 4 dell'Allegato.

3. L'area in cui ricade il vivaio ove si riscontra la presenza di piante infette deve essere dichiarata «zona focolaio». Tutte le piante ospiti infette devono essere distrutte a spese dei proprietari o conduttori a qualunque titolo e sotto il controllo del SFR, secondo quanto stabilito dall'Allegato.

Art. 10.

Misure fitosanitarie nei siti di certificazione

Nei siti della certificazione, di cui al decreto ministeriale 20 novembre 2006, ove si riscontri la presenza di piante infette da CTV, si deve procedere alla distruzione delle stesse, sospendere il prelievo del materiale di moltiplicazione per i successivi tre anni, fino a quando, il risultato di ripetuti saggi con tecniche diverse (molecolari, biologici e immunoenzimatici), abbiano dato esito negativo.

Art. 11.

Costituzione degli impianti

1. È fatto obbligo per la messa a dimora di agrumi, di utilizzare piante o materiali di moltiplicazione certificati ai sensi del decreto ministeriale 20 novembre 2006. In deroga, nei casi di indisponibilità della varietà potrà essere autorizzato dal SFR competente, materiale di categoria CAC ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997.

2. È vietato il prelievo in autoproduzione di materiale di moltiplicazione da fonti di approvvigionamento privi di controllo fitosanitario ufficiale da parte del SFR.

3. È fatto obbligo di comunicare al SFR la messa a dimora di piante di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, secondo quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato.

4. È fatto obbligo a comuni, enti pubblici, aziende che operano nel settore del verde, di comunicare al SFR la realizzazione di aree agrumetate ornamentali in giardini, viali, o aree pubbliche, secondo quanto stabilito dal capitolo 5 dell'allegato.



Art. 12.

Detenzione piante infette

1. È vietata a chiunque la detenzione, il trasferimento e la manipolazione di piante infette da CTV, fatte salve le disposizioni del Titolo X del D.Lgs. n. 214/2005.

2. È fatto obbligo a chiunque detiene piante di agrumi di comunicare immediatamente al SFR la presenza di piante infette ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 214/2005.

Art. 13.

Sanzioni

Chiunque non ottemperi alle prescrizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 14.

Contributi per l'estirpazione

1. Le Regioni e Province Autonome, al fine di prevenire gravi danni per l'economia di una zona agricola, possono stabilire interventi di sostegno alle aziende per l'estirpazione delle piante colpite dalla malattia.

Art. 15.

Clausola di invarianza

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Disposizioni finali

1. Il decreto ministeriale 22 novembre 1996 «Lotta obbligatoria contro il virus della tristezza degli agrumi "Citrus Tristeza Virus"» è abrogato.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2013

Il Ministro: DE GIROLAMO

Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 2013

Ufficio di controllo Ati MISE - MIPAAF, registro n. 11, foglio n. 155

ALLEGATO

NORME TECNICHE DI APPLICAZIONE DELLE MISURE
FITOSANITARIE CONTRO IL VIRUS DELLA TRISTEZZA
DEGLI AGRUMI (CTV)

CAPITOLO 1

Metodologia per la costituzione della rete di monitoraggio.

Il monitoraggio deve essere effettuato in tutti i siti di piante ospiti con priorità a: campi di piante madri, campi collezione, vivai, agrumeti commerciali, giardini e parchi.

Nell'ambito degli agrumeti commerciali deve essere data la priorità ai seguenti siti:

impianti limitrofi ai vivai (entro 1 km dall'area coltivata a vivaio);

giovani impianti, privilegiando quelli effettuati con varietà non facenti parte del registro delle varietà di cui all'art. 14 del decreto ministeriale 24 luglio 2003.


Nel corso del monitoraggio al CTV deve essere posta attenzione anche alla rilevazione della eventuale presenza di *Toxoptera citricidus*, in agrumeti condotti preferibilmente in biologico oppure in cui non sono stati effettuati trattamenti insetticidi recenti, osservando la presenza di germogli e boccioli floreali infestati da afidi di colore castano-nero escludendo le colonie con altre colorazioni. In caso di colonie sospette, i germogli infestati devono essere raccolti e inviati a laboratori di entomologia accreditati dal SFR, ai sensi del D.M. 14 aprile 1997, per sottoporli a identificazione e diagnosi ufficiale.

Metodologia di campionamento.

1 - Agrumeti commerciali in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento.

Al fine di determinare la presenza di CTV il campionamento deve essere effettuato prelevando i campioni sul 12,5% delle piante presenti nei singoli impianti, secondo il metodo «Gottwald & Hughes - 2000» modificato.

Il campione deve essere prelevato dalle singole piante ed è costituito da 4 germogli per pianta, prelevati in corrispondenza dei quattro punti cardinali. Le piante campionate devono essere distribuite equamente sulla superficie dell'impianto, seguendo un percorso regolare di cui si descrive un esempio:



PRELIEVO DEI CAMPIONI IN AGRUMETI COMMERCIALI

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
inizio	1	x	x						x	x							x	x		
	2																			
	3																			
	4						x	x							x	x				
	5	x	x						x	x								x		
	6																			
	7																			
	8						x	x							x	x				
	9	x	x						x	x							x	x		
	10																			
	11																			
	12						x	x							x	x				
	13	x	x						x	x							x	x		
	14																			
	15																			
	16						x	x							x	x				
	17	x	x						x	x							x	x		
	18																			
fine	19																			
	20						x	x							x	x				

La percentuale di piante infette che deriva da tale campionamento indica la percentuale di infezione presente nell'impianto.

2 - Agrumeti commerciali in zone di insediamento

Nelle zone di insediamento, al fine di individuare eventuali focolai di ceppi severi, il monitoraggio deve essere effettuato su piante di agrumi sintomatiche di specie, varietà e origine diversa, innestate sia su portinnesti tolleranti che su arancio amaro.

L'indagine deve essere fatta con esame visivo e prelievo di campioni da piante sintomatiche. I campioni devono essere analizzati per la presenza del CTV e se risultano infetti deve essere avviata la caratterizzazione del ceppo.

3 - Fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivaie ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento

I campioni debbono essere prelevati da:

il 100% delle piante madri;

almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri);

almeno il 5% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per i vivaie.

I campioni devono essere costituiti come segue:

fonti di approvvigionamento: si prelevano n. 4 germogli per pianta per costituire n. 1 campione;

sezioni incrementali e dei lotti di piante in allevamento: si preleva n.1 germoglio per singola pianta da piante selezionate a random. I germogli prelevati si aggregano a gruppi di n. 5 germogli per costituire n. 1 campione, oppure si analizzano singolarmente prelevando 2 germogli per pianta.

4 - Fonti di approvvigionamento di materiale di propagazione e vivaie ubicati in zone di insediamento

I campioni debbono essere prelevati da:

il 100% delle piante madri;

almeno il 10% delle piante in sezione incrementale (costituita per incrementare il materiale di propagazione delle singole piante madri);

almeno il 50% delle piante in allevamento per ogni singolo lotto omogeneo per le produzioni in screen house, con oneri a carico del vivaista;

tutte le piante in allevamento per le produzioni in pien'aria, con oneri a carico del vivaista.


CAPITOLO 2 - DIAGNOSI

Metodi diagnostici da utilizzare per l'accertamento ufficiale di CTV.

Devono essere utilizzati i test sierologici o molecolari indicati nel protocollo EPPO PM 7/31 e successive modifiche ed integrazioni. Possono essere, inoltre, utilizzati altri metodi validati dalla comunità scientifica.

Saggi per la caratterizzazione dei ceppi.

La caratterizzazione dei ceppi dovrà essere effettuata con metodi biologici e molecolari. I saggi biologici su indicatori arboree devono essere effettuati secondo i criteri descritti da Garnsey et al. (2005). I metodi molecolari da utilizzare sono la RT-PCR seguita da sequenziamento di tratti specifici del genoma. Possono essere, inoltre, utilizzati altri metodi validati dalla comunità scientifica.



Laboratori ammessi per la caratterizzazione dei ceppi.

Per la caratterizzazione dei ceppi i Servizi Fitosanitari Regionali si avvalgono dei laboratori pubblici o con partecipazione pubblica operanti nel settore della ricerca e della sperimentazione agraria, accreditati ai sensi del D.M. 14 aprile 1997.

CAPITOLO 3 - MISURE DA ADOTTARE IN PRESENZA DI CTV

Le piante infette da CTV devono essere rimosse con tutto l'apparato radicale. Le modalità di movimentazione e smaltimento del materiale vegetale risultante dall'estirpazione è prescritta dal SFR.

3.1 - Agrumeti commerciali ubicati in zone indenni, focolaio, tampone e contenimento

In caso di percentuale di piante infette superiore al 15% l'intero agrumeto deve essere estirpato. In deroga e su formale richiesta del proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dell'agrumeto, il SFR può disporre la distruzione delle sole piante infette purché siano saggiate, sotto il controllo del SFR e a spese del richiedente, tutte le piante dell'agrumeto.

In presenza di ceppi severi, l'intero agrumeto deve essere estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore al 10%.

3.2 - Agrumeti commerciali ubicati in zone di insediamento

In presenza di ceppi severi, l'intero agrumeto deve essere estirpato quando il numero delle piante infette risulta superiore al 10%.

3.3 - Vivai

A seguito del ritrovamento di piante infette in un vivaio, il SFR:

impone la sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante di agrumi;

impone la distruzione del lotto infetto. Con percentuali di infezione inferiori al 5% e su formale richiesta del titolare del vivaio, il SFR può disporre la distruzione delle sole piante infette purché tutte le piante del lotto siano saggiate singolarmente al CTV da un laboratorio accreditato ai sensi del decreto ministeriale 14 aprile 1997. Il saggio dovrà essere effettuato a spese del richiedente, con i tempi stabiliti dal SFR che dovrà effettuare i controlli;

effettua indagini per individuare l'origine dell'infezione se da materiale di propagazione infetto o trasmissione tramite vettori afidici e impone le relative misure fitosanitarie.

La sospensione dell'autorizzazione all'uso del passaporto viene revocata a seguito della eradicazione del virus nel focolaio ai sensi dell'art. 4 comma 4.

Il prelievo di materiale da campi di piante madri dove è stata verificata una infezione di CTV deve essere sospeso per almeno tre cicli vegetativi consecutivi dalla distruzione delle piante infette. In tali periodi devono essere ripetute le analisi almeno due volte per accertare l'assenza del CTV.

3.4 - Giardini, parchi, viali

A seguito del ritrovamento di piante infette da CTV ubicate in viali, giardini, campi collezione, parchi, pubblici o privati, si impone la distruzione delle singole piante infette.

CAPITOLO 4 - CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELLO STATUS DI SITO DI PRODUZIONE INDENNE IN VIVAIO

Vivai ubicati in zone non indenni.

I vivai posti in zone non indenni possono produrre piante di agrumi per la costituzione di agrumeti commerciali, solo in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D.Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera b) che prevede:

b) che i vegetali sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali riguardanti almeno Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e che la coltura abbia avuto luogo permanentemente in una serra a prova di insetti o in una gabbia isolata, nelle quali non sia stato osservato nessun sintomo di Citrus tristeza virus (ceppi europei).

I vivai posti in zone non indenni, possono produrre piante di agrumi destinate esclusivamente alle zone di insediamento, anche in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D. Lgs. n. 214/2005, punto 10, lettera c) che prevede:

c) che i vegetali:

sono stati ottenuti nel rispetto di un sistema di certificazione che richieda che essi provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti a prove ufficiali riguardanti il Citrus tristeza virus (ceppi europei), mediante indicatori appropriati o metodi equivalenti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 2, e risultati, all'atto di tali prove, esenti da Citrus tristeza virus (ceppi europei) e come tali certificati in test individuali effettuati secondo i metodi menzionati in questo paragrafo,

sono stati sottoposti ad ispezione e nessun sintomo di Citrus tristeza virus (ceppi europei), è stato osservato dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

Tale produzione per poter essere commercializzata deve avere apposito nulla-osta da parte del SFR competente per territorio e deve sottostare alle seguenti prescrizioni:

le piante debbono essere identificate in lotti visibilmente separati dalle altre produzioni;

i lotti devono essere individuati nelle mappe ufficiali del vivaio;

tutte le piante prima della commercializzazione devono essere analizzate al CTV singolarmente a spese del vivaista;

la commercializzazione delle piante deve essere effettuata con passaporto (delle piante contenente la dicitura «piante destinate esclusivamente alle zone di insediamento per CTV»). Tale dizione deve essere apposta di seguito al numero seriale che dovrà riportare alla fine, separato da un trattino, la codifica «INS»;

le piante prodotte devono essere destinate direttamente all'utilizzatore finale, i cui estremi vanno preventivamente comunicati al SFR competente per luogo di destino, indicando contestualmente il comune, foglio e particelle o in alternativa le coordinate geografiche GPS, del luogo di messa a dimora;

in relazione a riscontri positivi di CTV a seguito di opportune analisi di laboratorio, il SFR di destino può richiedere ulteriori e più idonee forme di tracciabilità.

Le piante destinate a scopo ornamentale possono essere prodotte in conformità a quanto previsto dall'allegato IV, sez. II, del D. Lgs. n. 214/2005 punto 10, lettere b) oppure c).

Ove prescritta la coltivazione in serre a prova di insetti deve avvenire in appositi ambienti separati: semenzali, nestatoio, piantonario, lotti da commercializzare, ecc., con rete di protezione anti-afidi, con doppia porta di ingresso e relativo vestibolo di almeno 1 m.


In ogni fase del ciclo produttivo deve essere garantito il controllo di vettori afidici attraverso l'utilizzo di appropriati metodi di difesa calendarizzati.

CAPITOLO 5 - COMUNICAZIONE COSTITUZIONE NUOVI IMPIANTI

Le ditte che costituiscono nuovi impianti di agrumi devono comunicare al servizio fitosanitario competente per territorio, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, gli estremi identificativi dall'azienda (ragione sociale, sede legale e partita IVA), l'ubicazione del nuovo impianto attraverso l'indicazione degli estremi catastali (comune, foglio e particella) oppure le coordinate geografiche GPS. Inoltre devono indicare la specie, la varietà e il relativo numero di piante messe a dimora e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione.

Le ditte, i comuni, i privati che costituiscono aree agrumetate ornamentali devono comunicare al servizio fitosanitario competente per territorio, entro 120 giorni dalla messa a dimora delle piante, la specie, la varietà e il relativo numero di piante messe a dimora e gli estremi del passaporto/ documento di commercializzazione.

14A00385



DECRETO 9 gennaio 2014.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vittoria».

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE, DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino);

Visto il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

Visti i decreti applicativi del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, ed in particolare il D.M. 7 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010;

Visto il D.M. 13 settembre 2005 con il quale è stata riconosciuta la Denominazione di Origine Controllata «Vittoria»;

Visto il D.M. 30 novembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e l'approvazione dei relativi fascicoli tecnici ai fini dell'inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo fascicolo tecnico della DOP «Vittoria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, n. 41, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, rubricato «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013;


Tenuto conto della recente riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e nelle more della emanazione dei decreti attuativi conseguenti al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 218 del 17 settembre 2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 2013, registrato dalla Corte dei conti il 6 settembre 2013, registro n. 9, foglio n. 150, con il quale è stato conferito al prof. avv. Gianluca Maria Esposito l'incarico di Capo del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, successivamente confermato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 novembre 2011, registro n. 10, foglio n. 185;

Vista la domanda presentata per il tramite della Regione Siciliana, nel rispetto della procedura di cui all'art. 6 del D.M. 16 dicembre 2010, e previo pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione medesima dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione della stessa domanda, dal Consorzio tutela del Vino Cerasuolo di Vittoria, intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 «Designazione e presentazione» del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vittoria», al fine di consentire nell'etichettatura e presentazione dei vini l'uso della menzione «Sicilia» quale unità geografica più ampia;

Considerato che la citata richiesta di modifica non comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 1, lettera *d*), del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e che pertanto per l'esame della stessa richiesta si applica la procedura semplificata di cui al citato D.M. 7 novembre 2012, art. 10, comma 8, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 118-*octodecies*, paragrafo 3, lettera *a*), del Regolamento (CE) n. 1234/2007;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sulla citata domanda espresso con nota n. 60002 del 7 ottobre 2013;



Visto il parere favorevole espresso dal Comitato nazionale vini DOP ed IGP sulla citata domanda nella riunione del 12 dicembre 2013;

Ritenuto di dover procedere alla modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata «Vittoria» in conformità alla citata proposta;

Ritenuto altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero la modifica del disciplinare in questione, apportando la conseguente modifica al disciplinare di produzione consolidato del vino DOP «Vittoria» così come approvato con il citato D.M. 30 novembre 2011, e di dover comunicare la modifica in questione alla Commissione U.E., ad aggiornamento del fascicolo tecnico inoltrato alla Commissione U.E. ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, tramite il sistema di informazione messo a disposizione dalla Commissione U.E., ai sensi dell'art. 70-*bis*, paragrafo 1, lettera *a*) del Regolamento (CE) n. 607/2009;

Decreta:

Art. 1.

1. Al disciplinare di produzione della Denominazione di Origine Controllata dei vini «Vittoria», consolidato con le modifiche introdotte per conformare lo stesso alla previsione degli elementi di cui all'art. 118-*quater*, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, così come approvato con il D.M. 30 novembre 2011 richiamato in premessa, al termine del comma 1 dell'art. 7 è inserito il seguente paragrafo:

«Nella etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è consentito l'uso dell'unità geografica più ampia "Sicilia", ai sensi dell'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 61/2010 e dell'art. 7, comma 4, del disciplinare di produzione della DOC "Sicilia".».

2. La modifica al disciplinare consolidato della DOP «Vittoria», di cui al comma 1, sarà inserita sul sito internet del Ministero e comunicata alla Commissione U.E., ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo tecnico già trasmesso alla stessa Commissione U.E., ai sensi dell'art. 118-*vicies*, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, nel rispetto delle procedure richiamate in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2014

Il capo dipartimento: ESPOSITO

14A00485

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 dicembre 2013.

Modifiche all'art. 8 del decreto 29 luglio 2013, recante i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione in favore di programmi di investimento innovativi nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 1, comma 845, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni e integrazioni, che prevede che il Ministro dello sviluppo economico può istituire, con proprio decreto, specifici regimi di aiuto in conformità alla normativa comunitaria;


Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 278 del 28 novembre 2009, che prevede, in applicazione del citato articolo 1, comma 845, della legge n. 296 del 2006, i criteri, le condizioni e le modalità di concessione di agevolazioni per la realizzazione di investimenti produttivi, riguardanti le aree tecnologiche individuate dall'articolo 1, comma 842 della predetta legge n. 296 del 2006 e per interventi ad esse connessi e collegati e, in particolare, per gli investimenti finalizzati al perseguimento di specifici obiettivi di innovazione, miglioramento competitivo e tutela ambientale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 dell'8 ottobre 2013, recante modalità per la concessione delle agevolazioni in favore di programmi di investimento innovativi da realizzare nei territori delle Regioni dell'obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia);

Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 5, del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 che prevede, tra l'altro, che in caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera *c*), della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Considerata l'esigenza di garantire che i programmi di investimento agevolati, compresi quelli presentati nell'ultimo giorno in cui sono disponibili risorse finanziarie, ottengano una adeguata copertura finanziaria;



Ritenuto, pertanto, opportuno individuare dei criteri di merito qualitativo dei programmi presentati nell'ultimo giorno in cui sono disponibili risorse finanziarie;

Considerato che le agevolazioni previste dal predetto decreto 29 luglio 2013 sono concesse nella forma della sovvenzione rimborsabile a fronte della quale non è richiesta alcuna garanzia reale o personale da parte delle imprese beneficiarie, e che, pertanto, i criteri di selezione qualitativa devono essere collegati alle capacità finanziarie delle imprese proponenti;

Ritenuto necessario per le motivazioni sopra indicate apportare le conseguenti modifiche al più volte citato decreto 29 luglio 2013;

Decreta:

Art. 1.

1. L'articolo 8 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 luglio 2013 di cui alle premesse è modificato come segue:

a) al comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai dati degli ultimi 2 esercizi contabili chiusi alla data di presentazione della domanda di agevolazione, utili per il calcolo della capacità di rimborso di cui all'articolo 9 e degli indicatori relativi ai criteri di cui al comma 8 del presente articolo. Tale dichiarazione è rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed è controfirmata dal presidente del Collegio sindacale o in mancanza da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale;"

b) al comma 5, sono soppresse le parole: "In caso di insufficienza delle risorse disponibili, le domande presentate nell'ultimo giorno utile e istruite con esito positivo sono ammesse alle agevolazioni in misura parziale, commisurata ai rispettivi costi ritenuti agevolabili.";

c) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. qualora le risorse residue non consentano l'accoglimento integrale delle domande presentate nello stesso giorno, le predette domande sono ammesse all'istruttoria in base alla posizione assunta nell'ambito di una specifica graduatoria di merito, fino a esaurimento, anche in considerazione delle riserve di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, delle stesse risorse finanziarie. La graduatoria è formata in ordine decrescente sulla base del punteggio attribuito a ciascun programma in relazione al criterio di cui al comma 8, lettera a). In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato.";

d) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "Il Ministero procede," sono inserite le seguenti: "fermo restando quanto previsto al comma 5-bis,".

2. Resta confermato tutto quanto disposto dal decreto di cui al comma 1 non espressamente modificato dal presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2013

Il Ministro: ZANONATO

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2014

Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, foglio n. 145

14A00433

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


DECRETO 20 dicembre 2013.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2013-2015, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», nel testo introdotto dall'art. 63, comma 7, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 21, 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 63 del 2006, come modificati dal decreto legislativo n. 150 del 2009, che disciplinano il procedimento per la definizione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di «durata triennale, tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, recante il «Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c) che consente di dar luogo «alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente dalle ammi-



nistrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011»;

Visto in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che la presiede, e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «... ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica ...», ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, «secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Considerato che per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai fini del calcolo della rappresentatività, rileva esclusivamente il dato associativo, così come sancito espressamente dal richiamato art. 21 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il predetto personale sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota prot. GDAP-327542 del 26 settembre 2013, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, riferiti al 31 dicembre 2012;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'on. avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013, con il quale all'on. avv. Gianpiero D'Alia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2013-2015, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

1. SIDIPE
2. DPS
3. CISL FNS
4. CGIL F.P
5. CONFSAL UNSA
6. UIL P.A. Coord. Penitenziari

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: D'ALIA


14A00406

DECRETO 20 dicembre 2013.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al triennio 2013-2015 riguardante il personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

Visti l'art. 26 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel testo introdotto dall'art. 63, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e gli articoli 27 e 28 (quest'ultimo così come modificato dall'art. 66, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150/2009) e 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante: «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale



della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266», che prevedono, per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, un procedimento negoziale, che, ai sensi del menzionato art. 26, comma 3, ha «durata triennale tanto per la parte economica che normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore del decreto successivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, recante il «Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti a norma dell'art. 16, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, della legge 15 luglio 2011, n. 111», ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera c) che consente di dar luogo «alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 - 2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche così come individuate ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica. Per il medesimo personale non si dà luogo, senza possibilità di recupero, al riconoscimento degli incrementi contrattuali eventualmente previsti a decorrere dall'anno 2011».

Visto, in particolare, l'art. 27 del predetto decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quest'ultimo ora Ministro dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica», ora Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, «secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Ritenuto che per il personale della carriera prefettizia non è prevista la costituzione delle rappresentanze unitarie del personale e che, di conseguenza, ai fini del calcolo della rappresentatività rileva esclusivamente il dato associativo, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il personale della carriera prefettizia sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Vista la nota prot. OM 6161/BIS/P-672 del 4 aprile 2013 con la quale il Ministero dell'interno ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica, «Ai fini di quanto previsto dalle disposizioni di cui all'art. 27 del d.lgs. 19 maggio 2000, n. 139 e agli articoli 13 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n. 105 ...», i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera prefettizia, riferiti al 31 dicembre 2012, con la precisazione che «il S.A.P e il SI - Sindacato Italiano, le quali pur regolarmente convocati, non hanno inviato propri delegati alla sottoscrizione»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2013, con il quale l'on. avv. Gianpiero D'Alia è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2013, con il quale all'on. avv. Gianpiero D'Alia, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2013, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «... le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni ...», nonché le funzioni riguardanti, tra l'altro, «... l'attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

La delegazione sindacale di cui all'art. 27 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il triennio 2013-2015, riguardante il personale della carriera prefettizia è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

- 1) S.I.N.PREF.;
- 2) SNADIP - CISAL;
- 3) AP - Associazione Sind. Prefettizi;
- 4) F.P.I. - CISL.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2013

Il Ministro: D'ALIA

14A00416



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 10 gennaio 2014.

Esclusione del medicinale idrocortisone (Plenadren) dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 23/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Vista la determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco datata 11 maggio 2012, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 18 maggio 2012, concernente l'inserimento, nel succitato elenco, del medicinale «Idrocortisone» (Plenadren) per l'indicazione terapeutica «trattamento dell'insufficienza surrenalica negli adulti» e con il seguente limite temporale: fino ad approvazione della domanda di autorizzazione all'immissione in commercio, o al massimo per 12 mesi;

Vista infine la determinazione dell'AIFA del 12 dicembre 2013, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 2013, con cui è stato definito il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale per uso umano «Idrocortisone» (Plenadren), autorizzato con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea per la stessa indicazione terapeutica che ne aveva determinato l'inserimento nel succitato elenco, e cioè: «trattamento dell'insufficienza surrenalica negli adulti»;

Ritenuto pertanto di escludere il medicinale «Idrocortisone» (Plenadren) di cui alla determinazione dell'AIFA sopra citata, dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Determina:

Art. 1.


Il medicinale IDROCORTISONE (Plenadren), di cui alla determinazione dell'AIFA citata in premessa, è escluso dall'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge n. 648/1996.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00487



DETERMINA 22 gennaio 2014.

Aggiornamento parziale della determina 18 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione Unica del Farmaco del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale. (Determina n. 48/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 18 maggio 2011, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2011 concernente l'aggiornamento dell'elenco dei medicinali, istituito con il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) del 20 luglio 2000, erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Tenuto conto della decisione assunta dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 3 e 4 luglio 2013 - stralcio verbale n. 14;

Determina:

Art. 1.

Nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, citato in premessa, nella specifica sezione contenente nuove indicazioni terapeutiche relative ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche (allegato 3), alla voce bendamustina: nella colonna: «Estensione di indicazione relativa ad usi consolidati sulla base di evidenze scientifiche presenti in letteratura:», vengono aggiunte le seguenti indicazioni:

«trattamento di prima linea dei linfomi indolenti a cellule B, in associazione a rituximab;

trattamento di prima linea dei linfomi mantellari limitatamente ai pazienti di età > 65 anni, in associazione a rituximab».

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

14A00488

DETERMINA 22 gennaio 2014.

Inserimento del medicinale «metirapone (Metopirone)» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing. (Determina n. 49/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha costituito la commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativa alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco (CUF) datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata-corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il provvedimento CUF datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;



Atteso che il medicinale «Metirapone» (Metopirone) è già registrato per il trattamento della sindrome di Cushing in diversi Paesi europei ed extra-europei e che l'azienda titolare ha pianificato di registrare il prodotto in altri Paesi compresa l'Italia;

Tenuto conto che pasireotide è un trattamento indicato solo nella variante ipofisaria, o malattia di Cushing, che più dei 2/3 dei pazienti con malattia di Cushing, poiché non responsivi al pasireotide, risultano privi di alternative di trattamento medico e che mitotano è inserito in elenco 648 esclusivamente per le forme severe di tale sindrome, e che «Metirapone» (Metopirone) è quindi l'unica alternativa terapeutica disponibile per trattare i suddetti pazienti;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia, per cui non sono disponibili valide opzioni terapeutiche, la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale «nelle more» della sua prossima registrazione in Italia;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000, concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Tenuto conto della decisione assunta dalla commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 2-5 dicembre 2013 - stralcio verbale n. 20;

Ritenuto pertanto di includere il medicinale «Metirapone» (Metopirone) nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale istituito ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing;

Determina:

Art. 1.

Il medicinale METIRAPONE (Metopirone) è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col provvedimento della Commissione unica del farmaco citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale per l'indicazione terapeutica: trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante della presente determinazione.

Art. 3.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO 1

Denominazione: METIRAPONE.

Indicazione terapeutica: trattamento dei pazienti con sindrome di Cushing.

Criteri di inclusione: pazienti adulti e pediatrici con sindrome di Cushing da ACTH ectopico, nelle forme di sindrome di Cushing ACTH indipendenti (adenomi surrenalici, iperplasia surrenalica, carcinoma surrenalico) e nei pazienti con malattia di Cushing che non rispondono alla pasireotide o, per ragioni di sicurezza, nei casi in cui la pasireotide risulti controindicata.

Criteri di esclusione: insufficienza corticosurrenalica primaria. Ipersensibilità al «Metirapone». Gravidanza.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico:

farmaco per uso orale. Le capsule devono essere assunte con del latte o a stomaco pieno per minimizzare la nausea e il vomito che potrebbero alterarne l'assorbimento. Per la gestione della sindrome di Cushing il dosaggio deve essere aggiustato sulla base delle necessità del paziente: un dosaggio giornaliero da 250 mg fino a 6 g può essere necessario per ripristinare i normali livelli di cortisolo;

ai pazienti pediatrici deve essere somministrata una dose inferiore, basandosi su una posologia di sei dosi di 15 mg/kg ogni 4 ore, con un dosaggio minimo di 250 mg ogni 4 ore.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro: Cortisolemia; prima del trattamento: X; dopo trattamento (3-6 mesi): X.

14A00489



AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERA 19 dicembre 2013.

Approvazione del bilancio di previsione, per l'esercizio 2014. (Delibera n. 741/13/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 19 dicembre 2013;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» (di seguito l'Autorità);

Visto il regolamento concernente la gestione amministrativa e la contabilità dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 7 del predetto regolamento riguardante le modalità e tempistiche di presentazione ed approvazione del bilancio di previsione;

Vista la delibera n. 20/09/CONS del 21 gennaio 2009, recante «Integrazione del manuale di cui all'art. 3 dell'allegato B alla delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998»;

Vista la delibera n. 395/09/CONS del 9 luglio 2009, concernente «Modifiche ed integrazioni al Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità» ed, in particolare, l'art. 21-*bis*, comma 1, lettera *a*) e comma 2, lettera *a*) del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità, che affidano la competenza in materia di bilancio e la predisposizione dello stesso al servizio organizzazione, bilancio e programmazione;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» ed, in particolare, l'art. 1, commi 65 e 66;

Vista la delibera n. 547/13/CONS del 30 settembre 2013, recante «Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2014», che ha fissato l'aliquota della contribuzione dovuta dagli operatori di comunicazione nella misura del 1,4 per mille;

Considerato che l'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» prevede che le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, siano sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,

per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento e che decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi diventino esecutive;

Vista la delibera n. 82/08/CONS del 6 febbraio 2008, recante «Regime di pubblicità e trasparenza degli atti dell'Autorità»;

Visto in particolare l'art. 1, lettera *a*) della delibera n. 82/08/CONS con il quale l'Autorità rende disponibile sul proprio sito istituzionale il bilancio preventivo relativo all'esercizio finanziario in corso;

Vista la delibera n. 125/11/CONS del 10 marzo 2011, recante «Modifiche ed integrazioni del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità — sostituzione dell'art. 10-*bis* — Pubblicazione degli atti dell'Autorità» ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, numeri 1 e 2;

Vista la delibera n. 740/13/CONS del 19 dicembre 2013 riguardante «Approvazione del piano di programmazione pluriennale 2014-2016 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Visti gli atti del procedimento;

Visto il parere della Commissione di garanzia previsto dall'art. 7, comma 2, del regolamento;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

Approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014

1. È approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nei valori riportati nell'elaborato allegato contabile redatto in termini finanziari di competenza e cassa.


2. L'elaborato contabile di cui al punto 1 costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.

3. Il Servizio organizzazione, bilancio e programmazione predispone gli atti e provvede alle necessarie iniziative per l'attuazione della presente delibera.

4. La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito www.agcom.it.

Roma, 19 dicembre 2013


Il presidente: CARDANI



**AUTORITA' PER LE COMUNICAZIONI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014**

Data Elaborazione
Pagina 1


Codice e Numero	RISORSE		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce seguente bilancio
	Denominazione				per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		SOMME RISULTANTI	
1	2		3	4	5	6		7
					in aumento	in diminuzione		
		FONDO DI CASSA PRESUNTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.301.796,98
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
00.00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	13.263.384,21	0,00	5.638.384,21	7.625.000,00	0,00
		TOTALI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	13.263.384,21	0,00	5.638.384,21	7.625.000,00	0,00
1		TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.01		CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.01.000		CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1.01.000.0000		CATEGORIA 1 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO ED ENTRATE CONTRIBUTIVE						
1011101.00		CONTRIBUTO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' (LEGGE 249/97, ART.6, PUNTO A), E LEGGE N.215/04 ART.9, COMMA 3)	222.775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	222.775,25
1011103.00		CONTRIBUTO OPERATORI (LEGGE N.481/95, ART.2, COMMA 38, LEGGE N.249/97 E LEGGE N. 266/05).	0,00	72.400.000,00	3.000.000,00	0,00	75.400.000,00	75.400.000,00



Data Elaborazione
Pagina 2

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	RISORSE Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1011104.00	CONTRIBUTO TITOLARI DI MOTORI DI CALCOLO (ART. 13 DELIBERA 331/09/CONS)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
1011105.00	CONTRIBUTO VENDITA DIRITTI SPORTIVI (D.L.vo 09/1/2008 n° 9)	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	280.000,00
	Totale C.S. 0	222.775,25	72.690.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	75.690.000,00	75.912.775,25
	Totale V.E. 0	222.775,25	72.690.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	75.690.000,00	75.912.775,25
	Totale Categoria 1	222.775,25	72.690.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	75.690.000,00	75.912.775,25
1.02	CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE							
1.02.000	CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE							
1.02.000.0000	CATEGORIA 2 - ALTRE ENTRATE							
1022201.00	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI	0,00	300.000,00	0,00	0,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00
1022202.00	CORRISPETTIVI AUTORIZZAZIONI DIFFUSIONE VIA SATELLITE E DISTRIBUZIONE VIA CAVO PROGRAMMI TV (DEL.405/02/CONS)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00
	Totale C.S. 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00
	Totale V.E. 0	0,00	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00
	Totale Categoria 2	0,00	500.000,00	0,00	0,00	150.000,00	350.000,00	350.000,00
1.03	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI							



Data Elaborazione
Pagina 3

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero 1	RISORSE 2		RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio 7			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio 8
	Denominazione	VARIAZIONI 5			SOMME RISULTANTI 6			
		in aumento	in diminuzione					
1.03.000	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI							
1.03.000.0000	CATEGORIA 3 - REDDITI PATRIMONIALI							
1032210.00	INTERESSI ATTIVI E RENDITE FINANZIARIE	0,00	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	160.000,00	
	Totale C.S. 0	0,00	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	160.000,00	
	Totale V.E. 0	0,00	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	160.000,00	
	Totale Categoria 3	0,00	500.000,00	0,00	340.000,00	160.000,00	160.000,00	
	TOTALE TITOLO 1	222.775,25	73.690.000,00	3.000.000,00	490.000,00	76.200.000,00	76.422.775,25	



Data Elaborazione
Pagina 4

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	RISORSE Denominazione	RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione	
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
4.01	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
4.01.000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
4.01.000.0000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI						
4014401.00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL CASSIERE	0,00	103.300,00	103.300,00	0,00	103.300,00	103.300,00
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	0,00	16.698.000,00	16.698.000,00	0,00	16.698.000,00	16.698.000,00
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	0,00	234.000,00	234.000,00	0,00	234.000,00	234.000,00
4014402.02	RITENUTE INAIL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00
	Totale C.S.0	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	Totale V.E. 0	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	Totale Categoria 1	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00



Data Elaborazione Pagina 5

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO ENTRATE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	RISORSE Denominazione	3 RESIDUI ATTIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	4 PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	5 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		7 SOMME RISULTANTI	8 PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguito bilancio
				5 in aumento	6 in diminuzione		
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI E DA ENTRATE CONTRIBUTIVE	222.775,25	73.690.000,00	3.000.000,00	490.000,00	76.200.000,00	76.422.775,25
	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	TOTALE TITOLI	222.775,25	91.793.300,00	3.000.000,00	490.000,00	94.303.300,00	94.526.075,25
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0,00	13.263.384,21	0,00	5.638.384,21	7.625.000,00	0,00
	FONDO DI CASSA PRESUNTO						66.301.796,98
	TOTALE GENERALE ENTRATA	222.775,25	105.056.684,21	3.000.000,00	6.128.384,21	101.928.300,00	160.827.872,23



Data Elaborazione
Pagina 1

AUTORITA' PER LE COMUNICAZIONI
BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero 1	INTERVENTI 2		RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI/COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio 5		SOMME RISULTANTI 7	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio 8
	Denominazione				in aumento	in diminuzione		
1		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01		TITOLO I - SPESE CORRENTI						
1.01.000		CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI						
1.01.000.0000		CATEGORIA 1 - COMPENSI E ONERI DIVERSI PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI						
1011001.00		COMPENSI AL PRESIDENTE ED AI MEMBRI DELL'AUTORITA'	0,00	1.405.000,00	45.000,00	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
1011002.00		ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00
1011004.00		ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	0,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00
1011005.00		RIMBORSO SPESE E CORRESPONSIONE DI ARRETRATI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
		Totale C.S.0	0,00	1.720.000,00	45.000,00	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00
		Totale V.E.0	0,00	1.720.000,00	45.000,00	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00



Data Elaborazione Pagina 2

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		5	6	7	
1	2				in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
	Totale Categoria 1	0,00	1.720.000,00	45.000,00	0,00	0,00	1.765.000,00	1.765.000,00
1.02	CATEGORIA 2 - GABINETTO							
1.02.000	CATEGORIA 2 - GABINETTO							
1.02.000.0000	CATEGORIA 2 - GABINETTO							
1021008.00	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI	69.914,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.914,55
1021009.00	SPESE PER ATTIVITA' A RILEVANZA ESTERNA	22.434,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.434,04
1021010.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI	480,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,01
1021011.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA, DEL COMITATO ETICO E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO	83.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.333,35
	Totale C.S.0	176.161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.161,95
	Totale V.E. 0	176.161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.161,95
	Totale Categoria 2	176.161,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.161,95
1.03	CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE							
1.03.000	CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE							



Data Elaborazione Pagina 3

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI/COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio	
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.000.0000	CATEGORIA 3 - SEGRETARIATO GENERALE						
1031023.00	ONERI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE UTENTI (EX CAPITOLO 1.02.1008)	108.979,01	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	338.979,01
1031024.00	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA, DEL COMITATO ETICO E DEL SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO (EX CAPITOLO 1.02.1011)	96.848,80	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	256.848,80
1031025.00	SPESE PER LA RASSEGNA STAMPA, ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE STAMPA, GEST. E DIFF. INF., FORUM, TAVOLE ROTONDE, AUDIZ., PART A CONVEGNI, MOSTRE, CONGR	131.384,78	280.000,00	0,00	30.000,00	250.000,00	381.384,78
1031028.00	ONERI PER L'ATTIVITA' CONCERNENTI PARTECIPAZIONE AL BERIC E RELAZIONI AUTORITA' E AMMINISTRAZ. STATI ESTERI ED ORGANIZZAZ. COMUNIT. E INTERNAZ	13.101,28	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	163.101,28
1031029.00	SPESE PER GRUPPI DI STUDIO, DI LAVORO, COMMISSIONI, AUDIZIONI E CONVENZIONI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
1031031.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE ALL'ESTERO (COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI)	74.950,90	200.000,00	0,00	50.000,00	150.000,00	224.950,90
1031032.00	SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	0,00	16.700,00	0,00	16.700,00	16.700,00
	Totale C.S.0	425.264,77	950.000,00	116.700,00	80.000,00	986.700,00	1.411.964,77
	Totale V.E.0	425.264,77	950.000,00	116.700,00	80.000,00	986.700,00	1.411.964,77



Data Elaborazione
Pagina 4

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2							
	Totale Categoria 3	425.264,77	950.000,00	116.700,00	80.000,00	986.700,00	1.411.964,77	
1.04	CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO							
1.04.000	CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO							
1.04.000.0000	CATEGORIA 4 - SERVIZIO GIURIDICO							
1041033.00	SPESE PER PROGRAMMI DI RICERCHE, PER CONVENZIONI, STUDI, CONSULENZE GRUPPI DI LAVORO E DI COLLAB. CON ESP. ED IST. DI RIC. NAZIONALI E ESTERI	102.175,32	110.000,00	0,00	30.000,00	80.000,00	182.175,32	
1041035.00	ACQUISTO DI BANCHE DATI E DI PUBBLICAZIONI SPECIALIZZATE, RACCOLTE DI LEGISLAZIONE E GIURISPRUDENZA	33,25	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.033,25	
1041036.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI (EX CAPITOLO 1.05.1101)	15.000,00	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	285.000,00	
	Totale C.S. 0	117.208,57	387.000,00	0,00	30.000,00	357.000,00	474.208,57	
	Totale V.E. 0	117.208,57	387.000,00	0,00	30.000,00	357.000,00	474.208,57	
	Totale Categoria 4	117.208,57	387.000,00	0,00	30.000,00	357.000,00	474.208,57	
1.05	CATEGORIA 5 - SERVIZI AMMINISTRATIVI							



Data Elaborazione
Pagina 5

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1.05.001	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE							
1.05.001.0000	SERVIZIO ORGANIZZAZIONE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE							
1051069.00	STIPENDI RETRIBUZIONI ED ALTRE INDENNITA' AL PERSONALE	795.062,21	31.430.000,00	0,00	930.000,00	30.500.000,00	31.295.062,21	
1051070.00	ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AUTORITA'	55.129,06	8.500.000,00	0,00	200.000,00	8.300.000,00	8.355.129,06	
1051071.00	ONERI FISCALI A CARICO DELL'AUTORITA' (IRAP)	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
1051072.00	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	186.760,08	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	886.760,08	
1051073.00	TRATTAMENTO DI MISSIONE AL PERSONALE ALL'INTERNO DEL TERRITORIO NAZIONALE	249.222,15	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	549.222,15	
1051074.00	ONERI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INDENNITA' INCENTIVANTE INDIVIDUALE	3.211.178,74	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00	6.411.178,74	
1051075.00	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
1051079.00	ACCANTONAMENTO FONDI PENSIONI	2.568.875,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568.875,10	
1051080.00	ACCANTONAMENTO INDENNITA' DI FINE RAPPORTO	2.157.684,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157.684,01	
1051096.00	SPESE PER STAGES E PRATICANTATO	74.588,00	221.000,00	0,00	171.000,00	50.000,00	124.588,00	
1051102.00	RESTITUZIONI E RIMBORSI	908.967,20	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	1.608.967,20	



Data Elaborazione
Pagina 6

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI/COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale C.S. 0	10.257.466,55	48.051.000,00	0,00	1.301.000,00	46.750.000,00	57.007.466,55	
	Totale V.E. 1	10.257.466,55	48.051.000,00	0,00	1.301.000,00	46.750.000,00	57.007.466,55	
1.05.002	SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI							
1.05.002.0000	SERVIZIO AFFARI GENERALI E CONTRATTI							
1051076.00	POLIZZE MALATTIE, INFORTUNI E CASO MORTE A FAVORE DEL PERSONALE (QUOTA A CARICO DELL' ATURIT)	41.166,13	0,00	0,00	0,00	0,00	41.166,13	
1051083.00	ONERI CONNESSI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	329.443,55	300.000,00	200.000,00	0,00	500.000,00	829.443,55	
1051085.00	COMPENSI E RIMBORSI PER INCARICHI DI STUDIO E DI CONSULENZA	115.032,23	50.000,00	24.000,00	0,00	74.000,00	189.032,23	
1051086.00	CANONI DI LOCAZIONE E ONERI CONDOMINIALI	1.894.907,88	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	8.094.907,88	
1051087.00	SPESE PER LA MANUT.ORD.ED ADATTAMENTO DEI LOCALI, INSTALL. E MANUT.IMPIANTI TECNICI ED ELETTRON. MAN. ED ESERC. MACCH.UF. AUT., B. MOB. ARR.	252.833,19	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	602.833,19	
1051088.00	CANONI DI NOLEGGIO AUTOMEZZI, ATTREZZATURE D'UFFICIO E DEL MATERIALE TECNICO	224.933,98	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	344.933,98	
1051089.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE, PERIODICI;PUBBL. PER UFF. E RILEG. SPESE PER INSERZIONI PUBBLIC. E PUBBLICITA'COMPRESA REL. ANNUA.	94.322,10	140.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00	244.322,10	



Data Elaborazione
Pagina 7

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio
				5 in aumento	6 in diminuzione		
1	2	3	4	5	6	7	8
1051090.00	SPESE D'UFFICIO, DI STAMPA E DI CANCELLERIA	28.240,54	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	128.240,54
1051091.00	SPESE PER CANONE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA, TELEFONICHE, GAS, ACQUA, CANONI RADIOTELEVISIVI E SPESE POSTALI	368.210,91	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	1.268.210,91
1051092.00	SPESE PER PULIZIA DEI LOCALI, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO E SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	670.276,89	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	1.570.276,89
1051093.00	SPESE CASUALI	0,00	969.009,21	0,00	969.009,21	0,00	0,00
1051097.00	PORTIERATO E VIGILANZA LOCALI	273.215,74	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	873.215,74
1051098.00	ASSICURAZIONI DIVERSE	525.536,66	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.725.536,66
1051101.00	SPESE PER ONERI GIUDIZIARI, LITI, ARBITRATI, NOTIFICAZIONI ED ONERI ACCESSORI	430.879,57	0,00	0,00	0,00	0,00	430.879,57
1051103.00	SPESE PER IL SISTEMA INFORMATIVO AMMINISTRATIVO DELL'AUTORITA' E PER IL CED, ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO E ACQUISTO LICENZE D'USO.	1.271.941,86	1.200.000,00	150.000,00	0,00	1.350.000,00	2.621.941,86
	Totale C.S.0	6.520.941,23	13.129.009,21	384.000,00	1.069.009,21	12.444.000,00	18.964.941,23
	Totale V.E. 2	6.520.941,23	13.129.009,21	384.000,00	1.069.009,21	12.444.000,00	18.964.941,23
1.05.003	SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE						
1.05.003.0000	SERVIZIO RISORSE UMANE E FORMAZIONE						



Data Elaborazione Pagina 8

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA	
				VARIAZIONI in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
1	2	3	4	5	6	7	8
1051081.00	SPESE PER I SERVIZI RESI ALL'AUTORITA'(DA AMM.PUBBL EX L. 249/97 E DA ALTRE AMMINISTRAZIONI) E SPESE CONNESSE AL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE	239.870,11	25.000,00	15.000,00	0,00	40.000,00	279.870,11
1051095.00	SPESE PER LA FORMAZIONE Totale C.S.0 Totale V.E. 3	39.861,72 279.731,83	35.000,00 60.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	35.000,00 75.000,00	74.861,72 354.731,83
	Totale Categoria 5	17.058.139,61	61.240.009,21	399.000,00	2.370.009,21	59.269.000,00	76.327.139,61
1.06	CATEGORIA 6 - SERVIZIO COMUNICAZIONE POLITICA E CONFLITTI DI INTERESSI						
1.06.000	CATEGORIA 6 - SERVIZIO COMUNICAZIONE POLITICA E CONFLITTI DI INTERESSI						
1.06.000.0000	CATEGORIA 6 - SERVIZIO COMUNICAZIONE POLITICA E CONFLITTI DI INTERESSI						
1061126.00	SPESE PER ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI	6.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,91
	Totale C.S.0 Totale V.E. 0	6.512,91 6.512,91	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.512,91 6.512,91



Data Elaborazione Pagina 9


BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione		
	Totale Categoria 6	6.512,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,91
1.07	CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM							
1.07.000	CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM							
1.07.000.0000	CATEGORIA 7 - SERVIZIO ISPETTIVO, REGISTRO E CORECOM							
1071128.00	SPESE PER I SERVIZI RESI DAGLI ORGANI DI POLIZIA E DELLA GUARDIA DI FINANZA	9.421,28	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	70.000,00	79.421,28
1071130.00	SPESE DI REGISTRAZIONE, ARCHIVIAZIONE E CASSIFICAZIONE DELLE IMMAGINI AI FINI DEL MONITOR, DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E MONITOR, TELEFONICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1071132.00	SPESE PER LA GESTIONE DEL REGISTRO OPERATORI DI COMUNICAZIONE, COMPRESI ONERI/ACCESSORI	595.925,14	779.375,00	779.375,00	0,00	199.375,00	580.000,00	1.175.925,14
1071134.00	ONERI PER TRATTAMENTO DELLE MISSIONI DEL SERVIZIO ISPETTIVO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DI VERIFICA PRESSO I CORECOM	51.912,08	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	130.000,00	181.912,08
1071135.00	SPESE PER LE ATTIVITA' DELEGATE AI COMITATI REGIONALI PER LE COMUNICAZIONI (EX CAPITOLE 1021010)	1.247.724,39	2.557.000,00	2.557.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	3.967.724,39



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI/COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio	
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	8
	Totale C.S. 0	1.904.982,89	3.526.375,00	178.000,00	199.375,00	3.505.000,00	5.409.982,89	
	Totale V.E. 0	1.904.982,89	3.526.375,00	178.000,00	199.375,00	3.505.000,00	5.409.982,89	
	Totale Categoria 7	1.904.982,89	3.526.375,00	178.000,00	199.375,00	3.505.000,00	5.409.982,89	
1.09	CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA							
1.09.000	CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA							
1.09.000.0000	CATEGORIA 9 - DIREZIONI DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA							
1091164.00	SPESE PER LA VERIFICA DELLA CONTABILITA' REGOLATORIA E SERVIZIO UNIVERSALE	2.557.520,22	1.325.000,00	0,00	0,00	1.325.000,00	3.882.520,22	
1091166.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA'; COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE E GRUPPI DI LAVORO	57.599,55	216.000,00	0,00	40.000,00	176.000,00	233.599,55	
1091167.00	SPESE PER L'ATTIVITA' ISTRUTTORIA SU PARERI, RECLAMI, CONTROVERSIE, RICORSI E SANZIONI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Totale C.S. 0	2.615.119,77	1.571.000,00	0,00	40.000,00	1.531.000,00	4.146.119,77	
	Totale V.E. 0	2.615.119,77	1.571.000,00	0,00	40.000,00	1.531.000,00	4.146.119,77	



Data Elaborazione
Pagina 11

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione	7 SOMME RISULTANTI	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Totale Categoria 9	2.615.119,77	1.571.000,00	0,00	40.000,00	1.531.000,00	4.146.119,77	
1.10	CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA							
1.10.000	CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA							
1.10.000.0000	CATEGORIA 10 - DIREZIONE SERVIZI MEDIA							
1101206.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE E GRUPPI DI LAVORO	164.679,25	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	314.679,25	
1101209.00	SPESE PER IL MONITORAGGIO DELLA COMUNICAZIONE POLITICA (EX CAPITOL 1061127)	5.382,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5.382,96	
1101210.00	SPESE PER MONITORAGGIO DELLE TRASMISSIONI TELEVISIVE E RADIOFONICHE	4.282.740,87	3.555.000,00	0,00	155.000,00	3.400.000,00	7.682.740,87	
1101211.00	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE ED AMMINISTRATIVE (PAR CONDICIO) E CONFLITTO DI INTERESSI (EX CAPITOL 1061126)	0,00	140.000,00	40.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	
	Totale C.S. 0	4.452.803,08	3.845.000,00	40.000,00	155.000,00	3.730.000,00	8.182.803,08	
	Totale V.E. 0	4.452.803,08	3.845.000,00	40.000,00	155.000,00	3.730.000,00	8.182.803,08	



Data Elaborazione Pagina 12

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
		3	4		VARIAZIONI in diminuzione		7	
1	2	5	6	8	9	10	11	
	Totale Categoria 10	4.452.803,08	3.845.000,00	40.000,00	155.000,00	3.730.000,00	8.182.803,08	
1.11	CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI							
1.11.000	CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI							
1.11.000.0000	CATEGORIA 11 - DIREZIONE TUTELA DEI CONSUMATORI							
1111222.00	SPESE PER L'UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO, COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONE	564.366,82	300.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	764.366,82	
1111223.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI	30.579,62	60.000,00	0,00	35.000,00	25.000,00	55.579,62	
1111224.00	SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE DI CONTROVERSIE E SANZIONI	0,00	25.000,00	10.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	
1111228.00	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI ATTIVITA', COMPRESI GLI ONERI DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Totale C.S.0	594.946,44	390.000,00	205.000,00	135.000,00	460.000,00	1.054.946,44	
	Totale V.E.0	594.946,44	390.000,00	205.000,00	135.000,00	460.000,00	1.054.946,44	
	Totale Categoria 11	594.946,44	390.000,00	205.000,00	135.000,00	460.000,00	1.054.946,44	



Data Elaborazione
Pagina 13

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI/COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio
		3	4		5 in aumento	6 in diminuzione	
1.12	CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE						
1.12.000	CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE						
1.12.000.0000	CATEGORIA 12 - DIREZIONE STUDI, RICERCA E FORMAZIONE						
1121232.00	SPESE PER ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' ED ALL'UFFICIO	13.439,73	0,00	0,00	0,00	0,00	13.439,73
1121233.00	SPESE PER PROGR. DI STUDIO, RICERCA FORMAZ. COLLAB. E CONVENZ. CON UNIV. ED ENTI DI RICERCA NAZ. ED INTERNAZ. ORG. COMITATI E SEMINARI SCIENTIF	300.310,86	0,00	0,00	0,00	0,00	300.310,86
	Totale C.S.0	313.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	313.750,59
	Totale V.E. 0	313.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	313.750,59
	Totale Categoria 12	313.750,59	0,00	0,00	0,00	0,00	313.750,59
1.13	CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI						
1.13.000	CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI						



Data Elaborazione
Pagina 14


BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	3	4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		7	8
				5	6		
1	2	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	in aumento	in diminuzione	SOMME RISULTANTI	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
1.13.000.0000	CATEGORIA 13 - DIREZIONE ANALISI DI MERCATO, CONCORRENZA E STUDI						
1131268.00	SPESE PER CONVENZIONI, STUDI, RICERCHE, CONSULENZE, GRUPPI DI LAVORO DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE	257.780,98	330.000,00	30.000,00	0,00	360.000,00	617.780,98
1131269.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI EDITORIALI DESTINATI ALLA BIBLIOTECA DELL'AUTORITA' E ALL'UFFICIO (EX CAPITOLO 1121232)	11.644,53	130.000,00	0,00	10.000,00	120.000,00	131.644,53
1131270.00	SPESE PER PROGETTI, COLLABORAZIONI E CONVENZIONI CON UNIVERSITA' ED ENTI DI RICERCA NAZIONALI ED INTERNAZ.(EX CAPITOLO 1121233)	205.000,00	210.000,00	0,00	30.000,00	180.000,00	385.000,00
	Totale C.S. 0	474.425,51	670.000,00	30.000,00	40.000,00	660.000,00	1.134.425,51
	Totale V.E. 0	474.425,51	670.000,00	30.000,00	40.000,00	660.000,00	1.134.425,51
	Totale Categoria 13	474.425,51	670.000,00	30.000,00	40.000,00	660.000,00	1.134.425,51
1.14	CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI						
1.14.000	CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI						
1.14.000.0000	CATEGORIA 14 - DIREZIONE SERVIZI POSTALI						
1141290.00	SPESE PER ATTIVITA' DI REGOLAMENTAZIONE DEI SERVIZI POSTALI (SEPARAZIONE CONTABILE, DETERMINAZIONE MODELLO DI COSTO, COSTO DELL'U.S.O.)	0,00	350.000,00	150.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI/COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio
		3	4		VARIAZIONI in diminuzione		7	
1	2	5	6	7	8	9	10	
1141291.00	ATTIVITA' DI VIGILANZA E DI TUTELA UTENZA DEI SERVIZI POSTALI	0,00	234.000,00	66.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	
	Totale C.S.0	0,00	584.000,00	216.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
	Totale V.E. 0	0,00	584.000,00	216.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
	Totale Categoria 14	0,00	584.000,00	216.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	
1.17	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI							
1.17.000	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI							
1.17.000.0000	CATEGORIA 17 - SOMME NON ATTRIBUIBILI							
1171300.00	FONDO DI RISERVA	0,00	3.745.000,00	155.000,00	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	
1171301.00	VERSAMENTI AD ALTRE AUTORITA'	5.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	3.900.000,00	9.800.000,00	
1171302.00	VERSAMENTI ALLO STATO	2.890.251,66	1.725.000,00	0,00	1.725.000,00	0,00	2.890.251,66	
	Totale C.S.0	8.790.251,66	9.370.000,00	155.000,00	1.725.000,00	7.800.000,00	16.590.251,66	
	Totale V.E. 0	8.790.251,66	9.370.000,00	155.000,00	1.725.000,00	7.800.000,00	16.590.251,66	
	Totale Categoria 17	8.790.251,66	9.370.000,00	155.000,00	1.725.000,00	7.800.000,00	16.590.251,66	
	TOTALE TITOLO 1	36.929.567,75	84.253.384,21	1.384.700,00	4.774.384,21	80.863.700,00	117.793.267,75	



Data Elaborazione
Pagina 16

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014


Codice e Numero 1	INTERVENTI Denominazione 2	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3	PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio 7		PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio 8
				VARIAZIONI in aumento 5	VARIAZIONI in diminuzione 6	
				SOMME RISULTANTI		
2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
2.01	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.01.000	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2.01.000.0000	CATEGORIA 1 - INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, T.F.R. E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO					
2012200.00	INDENNITA' DI LIQUIDAZIONE, TFR E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	21.694.081,94	2.400.000,00	261.300,00	0,00	24.355.381,94
	Totale C.S.0	21.694.081,94	2.400.000,00	261.300,00	0,00	24.355.381,94
	Totale V.E. 0	21.694.081,94	2.400.000,00	261.300,00	0,00	24.355.381,94
	Totale Categoria 1	21.694.081,94	2.400.000,00	261.300,00	0,00	24.355.381,94
2.02	CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI					
2.02.000	CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI					



Data Elaborazione
Pagina 17

BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero 1	INTERVENTI Denominazione 2	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO 3		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO 4	PREVISIONI DI/COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio VARIAZIONI 5 in aumento 6 in diminuzione		SOMME RISULTANTI 7	PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio 8
2.02.000.0000	CATEGORIA 2 - BENI IMMOBILI, MOBILI, MACCHINE E PROGRAMMI TECNICO-SCIENTIFICI							
2022220.00	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI MOBILI, AUTOVETTURE, ECC.	275.922,54		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	575.922,54
	Totale C.S. 0	275.922,54		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	575.922,54
	Totale V.E. 0	275.922,54		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	575.922,54
	Totale Categoria 2	275.922,54		300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	575.922,54
	TOTALE TITOLO 2	21.970.004,48		2.700.000,00	261.300,00	0,00	2.961.300,00	24.931.304,48



Data Elaborazione
Pagina 18


BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

Codice e Numero	INTERVENTI Denominazione	RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO		PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio			PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il bilancio
		3	4		VARIAZIONI		SOMME RISULTANTI	
1	2	5	6	7	8	9	10	
4	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE							
4.01	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
4.01.000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
4.01.000.0000	CATEGORIA 1 - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALI							
4014401.00	ANTICIPAZIONI AL CASSIERE PER LE PICCOLE SPESE E PER LA CORRESPONSIONE DI ANTICIPI AL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE	0,00	103.300,00	0,00	0,00	103.300,00	103.300,00	
4014402.00	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ERARIALI	0,00	16.698.000,00	0,00	0,00	16.698.000,00	16.698.000,00	
4014402.01	RITENUTE ASSISTENZIALI	0,00	234.000,00	0,00	0,00	234.000,00	234.000,00	
4014402.02	RITENUTE INAIL	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
4014402.03	ALTRE RITENUTE	0,00	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	1.065.000,00	
	Totale C.S. 0	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00	
	Totale V.E. 0	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00	
	Totale Categoria 1	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00	
	TOTALE TITOLO 4	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00	



BILANCIO DI PREVISIONE DETTAGLIATO SPESE - ESERCIZIO 2014

1 Codice e Numero	2 INTERVENTI Denominazione	3 RESIDUI PASSIVI PRESUNTI ALLA FINE DELL'ANNO IN CORSO	4 PREVISIONI DEFINITIVE ESERCIZIO IN CORSO	5 PREVISIONI DI COMPETENZA per l'esercizio al quale si riferisce il seguente bilancio		7 SOMME RISULTANTI	8 PREVISIONI DI CASSA per l'anno al quale si riferisce il seguente bilancio
				5 in aumento	6 in diminuzione		
	RIEPILOGO DEI TITOLI						
	TITOLO I - SPESE CORRENTI	36.929.567,75	84.253.384,21	1.384.700,00	4.774.384,21	80.863.700,00	117.793.267,75
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21.970.004,48	2.700.000,00	261.300,00	0,00	2.961.300,00	24.931.304,48
	TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO E CONTABILITA' SPECIALE	0,00	18.103.300,00	0,00	0,00	18.103.300,00	18.103.300,00
	TOTALE TITOLI	58.899.572,23	105.056.684,21	1.646.000,00	4.774.384,21	101.928.300,00	160.827.872,23
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE SPESA	58.899.572,23	105.056.684,21	1.646.000,00	4.774.384,21	101.928.300,00	160.827.872,23



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Indicazioni operative in merito ai procedimenti di controllo previsti dall'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed attivati su istanza di parte.

Comunicato del Consiglio del 19 dicembre 2013.

L'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 disciplina le modalità di esercizio del potere di vigilanza sul sistema di qualificazione, attribuito all'Autorità dall'art. 6, comma 7, lettera m), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e finalizzato alle verifiche di cui al primo comma del citato articolo regolamentare.

In particolare, al comma 2 dell'art. 71 è previsto che detti poteri di vigilanza e controllo siano esercitati dall'Autorità anche su motivata e documentata istanza di una impresa ovvero di una SOA o di una stazione appaltante. In tali casi, l'Autorità provvede nei modi e con gli effetti previsti dal comma 3 dell'art. 71.

Quanto sopra premesso, considerata la necessità di assicurare omogeneità nell'attuazione del citato dettato normativo, con il presente Comunicato si definiscono le linee guida per l'attivazione, su istanza di parte, dei procedimenti di vigilanza e controllo sul sistema di qualificazione ai sensi dell'art. 71, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

L'istanza di verifica può essere presentata dai soggetti indicati nel comma 2 del citato art. 71 che siano portatori di un interesse concreto ed attuale alle verifiche sull'operato della SOA, elencate nel comma 1, e deve essere firmata, nonché accompagnata da copia di un valido documento di identità del segnalante.

La domanda, a pena di improcedibilità, deve contenere l'esposizione dei fatti e delle motivazioni che fondano la legittimazione del soggetto istante; nella stessa devono essere dettagliatamente esposte le ragioni in fatto e diritto che fondano la richiesta di intervento dell'Autorità con una chiara e puntuale indicazione delle presunte irregolarità.

La domanda deve, inoltre, essere corredata da idonea documentazione probatoria.

Nel caso di istanza presentata da una SOA, quest'ultima deve, altresì, dimostrare di aver preventivamente effettuato tutte le verifiche possibili in relazione alle presunte irregolarità (a titolo esemplificativo, consultazione banca dati Accredia, Casellario informatico, visure camerali, Forum SOA).

A seguito della presentazione dell'istanza, l'Ufficio competente verifica preliminarmente la completezza della domanda sotto il profilo formale e sostanziale, procedendo alla dichiarazione di improcedibilità delle istanze che risultino carenti degli elementi richiesti nel precedente punto.

Per le istanze ritenute procedibili, l'Ufficio competente verifica la sussistenza del fumus relativo alle presunte irregolarità, procedendo alla dichiarazione di inammissibilità delle domande, i cui profili di presunte irregolarità risultino smentiti dalla documentazione presente negli archivi informatici consultabili dall'Autorità.

Nei casi in cui risulti l'assenza in capo all'istante di un interesse concreto ed attuale alla verifica richiesta, accertata la completezza della domanda e i presupposti per l'ammissibilità della stessa, come sopra specificati, la segnalazione potrà essere valutata dall'Autorità per l'attivazione della verifica ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, da svolgersi con le modalità proprie dei procedimenti attivati d'ufficio.

L'improcedibilità/inammissibilità dell'istanza sarà oggetto di comunicazione nei confronti della parte richiedente.

Qualora l'istanza risulti procedibile e ammissibile, l'Ufficio competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/90 alla SOA, a cui risulta imputata la presunta irregolarità, al

oggetto istante, nonché all'impresa titolare dell'attestazione oggetto di segnalazione, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la trasmissione di memorie e/o documenti ritenuti utili alle valutazioni di competenza dell'Autorità, con facoltà di richiedere documenti, informazioni e chiarimenti in merito al procedimento in corso agli Operatori economici, alle SOA nonché ad ogni altro soggetto che ne sia in possesso.

Conclusa la fase istruttoria, l'Autorità, previa comunicazione delle principali risultanze istruttorie all'impresa titolare dell'attestazione oggetto di segnalazione ed alla SOA e acquisite le relative eventuali controdeduzioni conclusive, adotta il provvedimento finale, nei termini e nei modi stabiliti dai commi 2 e 3 dell'art. 71, che sarà comunicato in forma integrale alla SOA e all'impresa titolare dell'attestazione di cui trattasi e nei contenuti minimi essenziali al soggetto istante.

Si precisa che il termine di sessanta giorni per l'adozione del provvedimento finale, decorrente dalla scadenza del termine assegnato nell'avvio del procedimento di verifica, resta sospeso per il periodo necessario allo svolgimento delle singole attività istruttorie, quali audizioni, acquisizioni documentali, richieste integrative e/o supplementi d'istruttoria.

14A00415

BANCA D'ITALIA

Nomina degli organi straordinari della Banca Romagna Cooperativa Credito - Cooperativo Romagna Centro e Macerone - società cooperativa, in Cesena, in amministrazione straordinaria.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 19 novembre 2013, ha nominato i sigg. dott. Claudio Giombini e dott. Franco Zambon Commissari straordinari e i sigg. prof.ssa Maria Teresa Bianchi, dott. Mario Pace e avv. Alesandro Portolano componenti del Comitato di sorveglianza della Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Società Cooperativa, con sede in Cesena (FC), posta in amministrazione straordinaria dal Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 13 novembre 2013.

Nella riunione del 27 novembre 2013, tenuta dal Comitato di sorveglianza, il dott. Mario Pace è stato nominato Presidente del Comitato stesso.

14A00420

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scioglimento degli organi con funzioni di amministrazione e di controllo e messa in liquidazione straordinaria della Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Società cooperativa, in Cesena.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto del 13 novembre 2013, ha disposto lo scioglimento degli Organi con funzioni di amministrazione e di controllo della Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone - Società Cooperativa, con sede in Cesena (FC), e ha sottoposto la stessa a procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 70, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385).

14A00419



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Estratto del decreto direttoriale 27 gennaio 2014 di approvazione della graduatoria relativa al concorso per l'assegnazione di posti notarili vacanti di cui all'avviso del 30 settembre 2013, contenente i decreti di trasferimento dei notai risultati vincitori.

Pusateri Antonino notaio residente nel Comune di Aragona (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) è trasferito nel Comune di Agrigento (D.N.R. di Agrigento e Sciacca) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Stasi Enrico Maria notaio residente nel Comune di Sansepolcro (D.N. di Arezzo) è trasferito nel Comune di Nusco (D.N.R. di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Macchia Nicola notaio residente nel Comune di Putignano (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Palo del Colle (D.N. di Bari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Quarti Giuliana notaio residente nel Comune di Clusone (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Alzano Lombardo (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Turconi Pietro notaio residente nel Comune di Clusone (D.N. di Bergamo) è trasferito nel Comune di Nembro (D.N. di Bergamo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Lecis Edoardo notaio residente nel Comune di Alghero (D.N.R. di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ricetto Enrico notaio residente nel Comune di Iglesias (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Cagliari (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Denotti Paola notaio residente nel Comune di Decimomannu (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) è trasferito nel Comune di Oristano (D.N.R. di Cagliari, Lanusei e Oristano) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Leanza Marcello notaio residente nel Comune di Avola (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Niscemi (D.N.R. di Caltanissetta e Gela) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Balestrazzi Giuseppe notaio residente nel Comune di Zafferana Etnea (D.N. di Catania e Caltagirone) è trasferito nel Comune di Belpasso (D.N. di Catania e Caltagirone) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ghiberti Annamaria notaio residente nel Comune di Dogliani (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) è trasferito nel Comune di Cuneo (D.N.R. di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Minarelli Massimo notaio dispensato e riammesso è assegnato alla sede di Ferrara (D.N. di Ferrara) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Auricchio Daniela notaio residente nel Comune di Scandicci (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Firenze (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Rizzo Coralio Maria Emilia notaio residente nel Comune di Casalenda (D.N.R. di Campobasso, Isernia e Larino) è trasferito nel Comune di Bovino (D.N.R. di Foggia e Lucera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Pinto Elena notaio residente nel Comune di Rimini (D.N.R. di Forlì e Rimini) è trasferito nel Comune di Riccione (D.N.R. di Forlì e Rimini) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Andreani Federico notaio residente nel Comune di Santo Stefano di Magra (D.N.R. di La Spezia e Massa) è trasferito nel Comune di Genova (D.N.R. di Genova e Chiavari) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fabbi Ernesto notaio residente nel Comune di Mazzè (D.N. di Ivrea) è trasferito nel Comune di Strambino (D.N. di Ivrea) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Grassano Nicola notaio residente nel Comune di Montescaglioso (D.N. di Matera) è trasferito nel Comune di Matera (D.N. di Matera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cutrupia Salvatore notaio residente nel Comune di Rosolini (D.N. di Siracusa) è trasferito nel Comune di Mistretta (D.N.R. di Messina, Patti, Mistretta e Barcellona Pozzo di Gotto) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Tizzoni Loredana notaio residente nel Comune di Abbiategrasso (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Magenta (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Viggiano Adolfo notaio residente nel Comune di Parma (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Ferro Debora notaio residente nel Comune di Castellanza (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Restelli Maria Cinzia notaio residente nel Comune di Sovico (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Milano (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Barresi Olivia notaio residente nel Comune di Caronno Pertusella (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Atzori Flaviano notaio residente nel Comune di Cardano al Campo (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) è trasferito nel Comune di Varese (D.N.R. di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Camocardi Carlo notaio residente nel Comune di Novi di Modena (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Carpi (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sereni Cristina notaio residente nel Comune di Pievepelago (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Spilamberto (D.N. di Modena) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mattera Fortunata notaio residente nel Comune di Modena (D.N. di Modena) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Capuano Ludovico Maria notaio residente nel Comune di San Cipriano Picentino (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e



Torre Annunziata) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fiordiliso Giuseppe notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata) è trasferito nel Comune di Portici (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazio Marco notaio residente nel Comune di Napoli (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata) è trasferito nel Comune di Sorrento (D.N.R. di Napoli, Nola e Torre Annunziata) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Bonafede Luca notaio residente nel Comune di Ciminna (D.N. di Palermo) è trasferito nel Comune di Palermo (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sireci Francesca Romana notaio residente nel Comune di Ribera (D.N. di Agrigento) è trasferito nel Comune di Partinico (D.N. di Palermo) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Renzulli Cecilia notaio residente nel Comune di Bardi (D.N. di Parma) è trasferito nel Comune di Parma (D.N. di Parma) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Salomoni Mariateresa notaio residente nel Comune di Belgioioso (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) è trasferito nel Comune di Pavia (D.N.R. di Pavia, Vigevano e Voghera) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Mazzù Clemente notaio residente nel Comune di Montebello Ionico (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) è trasferito nel Comune di Melito di Porto Salvo (D.N.R. di Reggio Calabria e Locri) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Gasparini Casari Cristiana notaio residente nel Comune di Luzzara (D.N. di Reggio nell'Emilia) è trasferito nel Comune di Castelnovo ne' Monti (D.N. di Reggio nell'Emilia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Quaglia Cesare notaio residente nel Comune di Cerreto Guidi (D.N.R. di Firenze, Pistoia e Prato) è trasferito nel Comune di Guidonia Montecelio (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Torina Fabio notaio residente nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) è trasferito nel Comune di Mentana (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Cammarano Guerritore Di Ravello Filippo notaio residente nel Comune di Montorio al Vomano (D.N.R. di Teramo e Pescara) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Coscia Giovanna notaio residente nel Comune di Sulmona (D.N.R. di L'Aquila, Sulmona e Avezzano) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Domenici Luca notaio residente nel Comune di Marsciano (D.N. di Perugia) è trasferito nel Comune di Roma (D.N.R. di Roma, Velletri e Civitavecchia) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Fazzari Stefano notaio residente nel Comune di Battipaglia (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) è trasferito nel Comune di Amalfi (D.N.R. di Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Sepe Eugenia notaio residente nel Comune di Capurso (D.N. di Bari) è trasferito nel Comune di Corato (D.N. di Trani) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Santoro Rossella notaio residente nel Comune di Agordo (D.N. di Belluno) è trasferito nel Comune di Casale sul Sile (D.N. di Treviso) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Franzo Roberto notaio residente nel Comune di Trecate (D.N.R. di Novara, Vercelli e Casale Monferrato) è trasferito nel Comune di Verbania (D.N. di Verbania) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Avitabile Claudio notaio residente nel Comune di Negrar (D.N. di Verona) è trasferito nel Comune di Verona (D.N. di Verona) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Castaldi Adriano notaio residente nel Comune di Toscana (D.N.R. di Viterbo e Rieti) è trasferito nel Comune di Montefiascone (D.N.R. di Viterbo e Rieti) a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

14A00619

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 533/2013.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.

Successivamente, la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 844/2012 ha stabilito le necessarie procedure e le relative tempistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione è in scadenza.

Con il regolamento (UE) n. 533/2013 la Commissione europea, ha identificato, esattamente le sostanze attive che scadranno nel periodo compreso tra il 28 febbraio 2016 e il 31 marzo 2016 e per le quali è prevista la proroga, fino al 31 ottobre 2017, del periodo di approvazione che si è resa necessaria per permettere agli Stati membri relatori, all'EFSA e alla Commissione stessa di concludere con il loro riesame applicando i criteri del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE) n. 533/2013 della Commissione europea.


Resta invariata la data di scadenza dei prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre aventi date di scadenza successiva.

Il Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente Comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

14A00411

Proroga dei prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive approvate e riportate nel regolamento (UE) n. 762/2013.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 540/201 è riportato l'elenco completo delle sostanze attive approvate o che si ritengono approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, con l'indicazione del periodo di approvazione per ciascuna di loro.



Successivamente, la Commissione europea con il regolamento (UE) n. 844/2012 ha stabilito le necessarie procedure e le relative tempistiche che devono essere seguite per procedere con il rinnovo di un gruppo di sostanze attive per le quali il periodo di approvazione è in scadenza.

Con il regolamento (UE) n. 762/2013 la Commissione europea, ha identificato, esattamente le sostanze attive che scadranno nel periodo compreso tra il 30 aprile 2016 e il 30 giugno 2016 e per le quali è prevista la proroga del periodo di approvazione che si è resa necessaria per permettere agli Stati membri relatori, all'EFSA e alla Commissione stessa di concludere con il loro riesame applicando i criteri del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Ciò premesso, è necessario procedere anche a livello nazionale con la proroga delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le suddette sostanze attive per lo stesso periodo fissato dal regolamento (UE) n. 762/2013 della Commissione europea.

Resta invariata la data di scadenza dei prodotti fitosanitari che contengono queste sostanze attive in combinazione con altre aventi date di scadenza successiva.

Il Comunicato sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà valore di notifica alle Imprese interessate, mentre sul portale del Ministero sarà pubblicato, unitamente al presente Comunicato, l'elenco completo dei prodotti fitosanitari oggetto di proroga.

14A00412

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-023) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 4 0 1 2 9 *

€1,00

